SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 luglio 2005, n. **131.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2005.

Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 22 giugno 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione centrale per i revisori contabili . . . . Pag. 8

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Franceschini Stefan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 luglio 2005.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2005, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. (Decreto n. 75283). . . . . Pag. 9

DECRETO 8 luglio 2005.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2005, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999. (Decreto n. 75284) . . . . Pag. 10

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 1º luglio 2005.

Definizione, per l'anno accademico 2005/2006, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, classe 46/S. Pag. 11

Ministero delle attività produttive

DECRETO 8 giugno 2005.

Annullamento del decreto 11 aprile 2005, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Green House 99, S.r.l., società cooperativa edilizia», in Roma . . . . . . Pag. 12

DECRETO 8 giugno 2005.

Annullamento del decreto 4 febbraio 2005, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Unione Agricola Mandamentale Dianese», in Diano Marina Pag. 12

DECRETO 8 giugno 2005.

Annullamento del decreto 1º aprile 2005, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Trasformazione Prodotti Agricoli Mercadante», in Cassano delle Murge Pag. 13

DECRETO 8 giugno 2005.

Annullamento del decreto 1º aprile 2005, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Casa Azzurra», in Margherita di Savoia . . . . Pag. 13

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina», in Magnolina . . . . . Pag. 14

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilia società cooperativa di produzione e lavoro», in Maddaloni, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 14

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Ragazzo di Campagna piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Campolattaro, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 15

DECRETO 8 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Artigiani Viganesi coop.va edilizia a r.l.», in Viganò, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 15

DECRETO 8 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «GE.A. Soc. Coop. a r.l.», in Orciano di Pesaro, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 16

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Dani 2000», in Roma . . . . Pag. 16

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Nuovo consorzio regionale per le ACLI», in Roma. Pag. 16

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tiziana», in Roma . . . . Pag. 17

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Walter Tobagi», in Roma . . . . Pag. 17

DECRETO 21 giugno 2005.

Modifica del decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia . . . . Pag. 18

DECRETO 21 giugno 2005.

Modifica del decreto n. 422 dell'11 novembre 2003, relativo alla costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara Pag. 19

Ministero della salute

DECRETO 28 giugno 2005.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Gramoxone W reg. n. 0625, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., a base di paraquat, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 . . . . Pag. 19

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 21 giugno 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 24

DECRETO 30 giugno 2005.

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» . Pag. 25

DECRETO 30 giugno 2005.

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» . . . Pag. 28

DECRETO 1º luglio 2005.

Revoca del decreto 19 aprile 2005, concernente l'uso delle reti da posta nelle isole minori . . . . Pag. 29

DECRETO 1º luglio 2005.

Proroga della delega al direttore dell'Ufficio periferico di Cosenza, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie . . . . Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 22 giugno 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbone composto Nova Argentia ed altri». (Determinazione n. 352). Pag. 31

DETERMINAZIONE 6 luglio 2005.

Precisazione della determinazione AIFA del 25 maggio 2005 di correzione dell'allegato 2 del decreto 24 maggio 2004, recante «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati» . . . . Pag. 32

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 20 giugno 2005.

Aggiornamento, per il trimestre luglio-settembre 2005, delle tariffe dei gas diversi da gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 114/05) . . . . Pag. 33

DELIBERAZIONE 20 giugno 2005.

Modalità applicative del regime di perequazione generale di cui alla sezione 1, titolo 1, parte terza del Testo integrato. Modifiche e integrazioni al Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 115/05) . . . . Pag. 33

DELIBERAZIONE 21 giugno 2005.

Avvio di procedimenti per la formazione di provvedimenti di revisione delle direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in materia di condizioni contrattuali di fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico e di trasparenza dei documenti di fatturazione. (Deliberazione n. 117/05) . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE 21 giugno 2005.

Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio. (Deliberazione n. 119/05) . . . . Pag. 38

DELIBERAZIONE 21 giugno 2005.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, in ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05. (Deliberazione n. 122/05) . . . . Pag. 51

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 2005, n. 131, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas» . . . . . . Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» . . . . Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Max Farma» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rhinaaxia» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene IG» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Laser», «Verax Intimo» e «Verax Blu» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Vasorinil», «Video-Light» e «Video-Mill» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ferro Gluconato Euroderm», «Ginoxil», «Reloxyl» e «Reticus». Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eselin». Pag. 62

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Friulana Servizi - CO.FRI.S Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Udine . . . . Pag. 62

Regione Toscana: Provvedimento concernente le acque minerali . . . . Pag. 63

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione: Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120/L

LEGGE 12 luglio 2005, n. **130.**

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

05G0156

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 luglio 2005, n. **131.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 81

All'articolo 1, al comma 1, capoverso 3-bis*, le parole:* «Le disposizioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni» *e le parole:* «, in condizioni di reciprocità, » *sono soppresse.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3421):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 14 maggio 2005.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 16 maggio 2005, con parere delle commissioni, 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 maggio 2005.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 18, 25, 26 e 31 maggio 2005.

Esaminato in aula il 1° giugno 2005 ed approvato il 14 giugno 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5917):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 15 giugno 2005, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XIV.

Esaminato dalla X commissione il 21, 22, 29 e 30 giugno 2005.

Esaminato in aula il 4 luglio 2005 ed approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3421-B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 6 luglio 2005, con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 12 luglio 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 58.

05G0161

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2005.

Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, «Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476», nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'autorità centrale;

Visto il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 46 comma 2 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l'entrata in vigore della stessa;

Visti i decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunità è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione per le adozioni internazionali, istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 ed operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *l-bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilità del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera *l-bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione;

Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184», nonché la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005;

Ritenuto di limitare la concessione del rimborso ai casi di adozione autorizzati nell'anno 2004, in considerazione della irretroattività delle disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'istituzione delle nuove aliquote IRE;

Considerata la necessità di porre in essere concrete azioni politiche che diano all'infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione del dettato costituzionale e dell'impegno assunto dall'Italia in sede di dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Ritenuto che, ai fini dell'individuazione dell'ammontare e dei criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, è necessario escludere il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *l-bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;

Considerato che, lo stanziamento di € 10.000.000,00, previsto a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consente il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004 è concesso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione, secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle istanze

1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — commissione per le adozioni internazionali — entro il 31 agosto 2005, sul modello *A* allegato al presente decreto.

2. L'istanza di rimborso, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

b) certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *l-bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;

c) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di riferimento da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;

d) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera *a)*.

3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, i genitori adottivi devono allegare all'istanza di rimborso copia del provvedimento, emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia della dichiarazione dei redditi presentata negli anni di riferimento, da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione.

4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono inammissibili.

Art. 3.

Ammontare e natura dei rimborsi

1. L'ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *l-bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari a:

a) il 50 % (fino ad un limite massimo di € 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a € 29,000,00;

b) il 30 % (fino ad un limite massimo di € 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra € 29.000,00 e € 70.000,00.

2. Raccolte tutte le istanze, l'amministrazione effettuerà la ripartizione delle risorse secondo i criteri indicati nel comma 1 e nei rigorosi limiti della disponibilità del Fondo, anche riducendo proporzionalmente le quote di cui al comma 1.

3. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 334

MODELLO A
(D.P.C.M. n.____ del 28/06/2005)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le adozioni internazionali
Largo Chigi, 19 00187 ROMA

I sottoscritti

____________________________nato/a a ____________________il________________residente
in___________________________via______________________________n.__________cap.__________
codice fiscale____________________________;

coniugato/a con:

____________________________nato/a a ____________________il________________residente
in___________________________via______________________________n.__________cap.__________
codice fiscale____________________________;

CHIEDONO

ai sensi dell' art.1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del D.P.C.M. n._____del 28/06/2005 il rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale del/i minore/i:

______________________ ______________________ ________________;
(nome) (luogo) (data di nascita)
______________________ ______________________ ________________;
(nome) (luogo) (data di nascita)
______________________ ______________________ ________________.
(nome) (luogo) (data di nascita)

L'importo del rimborso dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario/postale (depennare la parte che non interessa) intestato a____
c/c n.________________________A.B.I.________________C.A.B.____________________
istituto di credito____agenzia______________
indirizzo____________________________________(______________) c.a.p.____________

Luogo e data___________________

Il Coniuge____________________
Attenzione:
Il Coniuge____________________
Compilare il modello in stampatello,
Verificare che i documenti allegati siano leggibili,
SPECIFICARE SULLA BUSTA 'RIMBORSO SPESE ADOZIONE'

ALLEGATO 1

(allegare alla domanda i documenti indicati nell'allegato 1)

Documenti da allegare alla domanda di rimborso (per i residenti in Italia):

1) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla commissione per le adozioni internazionali;

2) certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *l-bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;

3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di riferimento da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;

4) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), ove si attesti che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso (solo nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato).

Invece: (per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero, i quali hanno concluso l'adozione ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge n. 184/1983 come modificata dalla legge n. 476/1998) i documenti da allegare sono:

1) certificato attestante la residenza all'estero da almeno due anni;

2) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;

3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di riferimento da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;

4) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso.

05A06972

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 giugno 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione centrale per i revisori contabili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente ella Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con cui è stato emanato il regolamento recante le modalità concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2002, con cui è stata costituita la Commissione centrale per i revisori contabili per il quadriennio dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006;

Considerato che il dott. Raffaele Morrone, dirigente presso il Ministero delle attività produttive, componente effettivo della anzidetta Commissione ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con effetto immediato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. Morrone;

Vista la designazione del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

La dott.ssa Flavia Piscopo, nata a Roma il 22 maggio 1947, dirigente presso il Ministero delle attività produttive, è nominata, con decorrenza immediata, componente effettivo della della Commissione centrale per i revisori contabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A06807

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Franceschini Stefan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Franceschini Stefan, nato il 13 aprile 1980 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Master of Science - Mascinenwesen» conseguito in Germania presso la

«Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 3 marzo 2004, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in ingegneria industriale - ingegneria logistica e della produzione conseguito presso il Politecnico di Torino in data 17 marzo 2003 o riconosciuto dalla «Technische Universitat Munchen» con provvedimento datato 18 marzo 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005;

Considerato il parere del del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 15 aprile 2005;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Franceschini Stefan, nato il 13 aprile 1980 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione d'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla segue materia:

1) impianti elettrici.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la cozuscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si componec di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precede art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologla prefessionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione d'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattameato: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precede art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale damanda in carta legale allegando la copia antenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgarà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A06634

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2005.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2005, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. (Decreto n. 75283).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993. n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2005;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2005 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,090%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters. moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,155%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 3,00%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2005 è pari al 3,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A07020

DECRETO 8 luglio 2005.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2005, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999. (Decreto n. 75284).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2005;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2005 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta:

3,090%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,155%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,00%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2005 è pari al 3,80%.

Il presente decreto sarà puhblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A07019

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1º luglio 2005.

Definizione, per l'anno accademico 2005/2006, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, classe 46/S.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, commna 1, lettera *a);*

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia, classe 46/S;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2005-2006;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'articolo 39, comma 5, così come sostituito dall'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Vista la nota in data 17 marzo 2005 con la quale il Ministero della Salute, in occasione della annuale programmazione degli accessi ai corsi di laurea dell'area sanitaria, conferma l'orientamento di dare avvio ad un'ulteriore riduzione del numero delle immatricolazioni per il corso di laurea specialistica in questione al fine di corrispondere alle preoccupazioni espresse anche dagli Ordini professionali e di consentire agli Atenei di investire in maniera più incisiva sulla qualità e l'intensità dell'offerta formativa;

Ritenuto di dover tener conto delle considerazioni espresse dal Ministero della salute, ma di non trascurare neppure lo spazio europeo dell'istruzione superiore e la mobilità dei professionisti;

Visto il parere espresso in merito alla predetta offerta potenziale formativa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in data 23 maggio 2005;

Ritenuto di dover condividere le osservazioni di cui al citato parere circa la opportunità di confermare la stessa offerta programmata nell'anno 2004-2005 al fine di assicurare la coerenza tra quest'ultima e le risorse disponibili, riducendola nei soli casi in cui la proposta degli Atenei è ridotta rispetto al precedente anno;

Ritenuto pertanto inopportuno accogliere l'incremento del numero delle immatricolazioni rispetto all'anno accademico precedente richiesto da alcune Università;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2005-2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S è determinato in 7.833.

In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 7.424 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 409 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO AL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA - CLASSE 46/S - ANNO ACCADEMICO 2005/2006.

Università	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26
Bari	324
Bologna	300
Brescia	180
Cagliari	170
Catania	270
Catanzaro - «Magna Graecia»	80
Chieti «G. D'Annunzio»	160
Ferrara	145
Firenze	220
Foggia	71
Genova	230
L'Aquila	115
Messina	200
Milano	300
Milano Bicocca	100
Milano «Vita e Salute» S. Raffaele	90
Milano Cattolica «S. Cuore»	220
Modena e Reggio Emilia	144
Napoli «Federico II»	293
Napoli Seconda Università	300
Padova	239
Palermo	250
Parma	200
Pavia	200
Perugia	200
Pisa	251
Politecnica delle Marche	130
Roma «La Sapienza» I facoltà	490
Roma «La Sapienza» II facoltà	150
Roma - «Tor Vergata»	165
Roma - Campus Biomedico	78
Sassari	100
Siena	144
Torino	375
Trieste	110
Udine	80
Varese «Insubria»	130
Vercelli «Avogadro»	75
Verona	145
TOTALE . . .	**7.424**

05A06746

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 giugno 2005.

Annullamento del decreto 11 aprile 2005, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Green House 99, S.r.l., società cooperativa edilizia», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2005 con il quale la società cooperativa «Green House 99», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Francesco Antonio Ferrucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il ricorso in autotutela presentato in data 24 maggio 2005 dai soci della sopracitata società cooperativa;

Ravvisata la fondatezza degli elementi e dei presupposti da essi adottati;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 11 aprile 2005, con il quale la società cooperativa «Green House 99, S.r.l., società cooperativa edilizia», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Roma, via Ezio, 34, è sollevato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06822

DECRETO 8 giugno 2005.

Annullamento del decreto 4 febbraio 2005, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Unione Agricola Mandamentale Dianese», in Diano Marina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Unione Agricola Mandamentale Dianese» con sede in Diano

Marina, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il rag. Bruno Bassi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto della sentenza di annullamento emessa dal TAR Liguria in data 19 maggio u.s.;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ottemperanza a tale sentenza;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 4 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Unione Agricola Mandamentale Dianese» con sede in Diano Marina (Imperia) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il rag. Bruno Bassi, nato a Genova il 23 agosto 1962, con studio in Genova, piazza della Vittoria 6/9, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06823

DECRETO 8 giugno 2005.

Annullamento del decreto 1º aprile 2005, concernente o scioglimento della società cooperativa «Trasformazione Prodotti Agricoli Mercadante», in Cassano delle Murge.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1º aprile 2005, con il quale la società cooperativa «Trasformazione Prodotti Agricoli Mercadante», con sede Cassano Murge (Bari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-XVII del codice civile e l'avv. Cristina Sollazzo è stata nominata commissario liquidatore;

Preso atto che la sopra citata società cooperativa risulta in scioglimento volontario con atto 22 marzo 2005;

Ritenendo pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1º aprile 2005, con il quale la società cooperativa «Trasformazione Prodotti Agricoli Mercadante», con sede in Cassano delle Murge (Bari) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545-XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e l'avv. Cristina Sollazzo, nata a Bari il 25 gennaio 1966, con residenza in Bari, via Amendola, 105, è revocata dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06820

DECRETO 8 giugno 2005.

Annullamento del decreto 1º aprile 2005, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Casa Azzurra», in Margherita di Savoia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1º aprile 2005 con il quale la società cooperativa «Casa Azzurra» con sede in Margherita di Savoia (Foggia), è sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Cesare Novelliere, è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che la sopra citata società cooperativa risulta in scioglimento volontario con atto a rogito dott. Mario Lamanna, repertorio n. 86607/7054 in data 2 marzo 2005;

Ritenendo pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio intervenuto successivamente allo scioglimento volontario;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1º aprile 2005, con il quale la società cooperativa «Casa Azzurra», con sede in Margherita di Savoia (Foggia) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545-XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Cesare Novelliere nato a Curinga (Catanzaro) il 9 novembre 1962, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Adda, 137, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06819

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina», in Magnolina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1994 con il quale la società cooperativa «Cooperativa progresso - società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina» con sede in Magnolina (Comune Gavello) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Paolo Porzionato, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Paolo Porzionato comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufffcio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mazzucato Marco, con studio in Padova, Galleria dei Borromeo n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa progresso - società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina», con sede in Magnolina (Comune Gavello) - Rovigo, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 14 novembre 1999, in sostituzione del rag. Paolo Porzionato, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06821

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilia società cooperativa di produzione e lavoro», in Maddaloni, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilia società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita in data 24 maggio 1993 con atto a rogito del notaio dott.ssa Ferraro Silvana di Cervino (Caserta), REA n. 140869, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Orefice Mauro, nato a Casavatore (Napoli) il 3 luglio 1946, ivi residente in via Palizzi, 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06818

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Ragazzo di Campagna piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Campolattaro, e nomina del commissario liquidatore

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1

La società cooperativa «Il Ragazzo di Campagna piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Campolattaro (Benevento), costituita in data 7 maggio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Calavita di Larino (Campobasso), REA n. 109293, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Lucia Giovanni, nato a Caserta il 23 agosto 1966, con studio in San Nicola La Strada (Caserta), via S. Croce Pal. Ansap, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06817

DECRETO 8 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Artigiani Viganesi coop.va edilizia a r.l.», in Viganò, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanta dell'ispezione ordinaria in data 13 settembre 2004 e dell'accertamento a seguito di diffida in data 7 febbraio 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Artigiani Viganesi coop.va Edilizia a r.l.», con sede in Viganò (Lecco) (codice fiscale 01396820134) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958, domiciliato in Firenze, via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegratario di Stato: GALATI

05A06632

DECRETO 8 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «GE.A. Soc. Coop. a r.l.», in Orciano di Pesaro, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, a 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta

Art. 1.

La società coop.va «GE.A. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Orciano di Pesaro (Pesaro), (codice fiscale 01060620414) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Ferdinando Franguelli, nato ad Ancona l'8 gennaio 1946, domiciliato in Ancona, via del Fornetto 109;

dott. Paolo Boffa, nato a Napoli il 20 dicembre 1966 ed ivi domiciiato in via R. Bracco, n. 15/a;

dott. Alessandro Musaio, nato a Roma il 24 gennaio 1967, domiciliato in Roma via Tacito n. 23;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* - n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

05A06633

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Dani 2000», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Dani 2000» con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Tiziano Gullotto;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Tiziano Gullotto, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Dani 2000» con sede in Roma, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06854

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Nuovo consorzio regionale per le ACLI», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale il «Nuovo consorzio regionale per le ACLI» con sede in Roma, è stato posto in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Gilberto Bargellini, commissario governativo del «Nuovo consorzio regionale per le ACLI» con sede in Roma, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06851

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tiziana», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Tiziana» con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Ilaria Sciamanna;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Ilaria Sciamanna, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tiziana» con sede in Roma, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06852

DECRETO 14 giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Walter Tobagi», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Walter Tobagi» con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Francesca Giardini;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Francesca Giardini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Walter Tobagi» con sede in Roma, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato:: GALATI

05A06853

DECRETO 21 giugno 2005.

Modifica del decreto n. 397 del 3 giugno 2003, relativo al sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del 31 gennaio 2001 recante «Utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 (lire venti miliardi) di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia;

Visto il decreto n. 397 del 3 giugno 2003, che ha modificato il decreto del 31 gennaio 2001, estendendo, in particolare l'utilizzo dello stanziamento per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nello Stato di Serbia e Montenegro, in Albania, in Bosnia e in Macedonia;

Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 1, che ha incrementato per € 30 milioni lo stanziamento di cui al decreto del 31 gennaio 2001, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto n. 442 del 27 gennaio 2004, che ha modificato la definizione di soggetti destinatari e investimento, contenuta nell'art. 1 del decreto n. 397 del 3 giugno 2003;

Visto il decreto n. 466 del 9 giugno 2004, che ha abrogato il previsto limite massimo all'importo di ciascun intervento ed ha esteso l'applicazione del fondo anche ad interventi finalizzati alla acquisizione di quote in società estere che non presentano un capitale misto;

Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2005, che a modifica delle delibere n. 149 del 15 dicembre 2000 e n. 127 del 19 dicembre 2002, estende alla Romania e alla Bulgaria l'utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di euro, già destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia, in Albania, in Bosnia e in Macedonia;

Considerata la necessità di dare attuazione alla delibera del 21 dicembre 2004 sopra citata e di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto n. 397 del 3 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 («Definizioni») del decreto n. 397 del 3 giugno 2003 e successive modifiche, è così di seguito modificato:

La definizione «Soggetti destinatari e investimento» è integrata dai seguenti Paesi: Bulgaria e Romania.

Nella definizione «Intervento»: è abrogato l'inciso: «fino al ventiquattro per cento del capitale di rischio dell'investimento» e sostituito dall'inciso «di quote del capitale dell'investimento».

Resta invariato quant'altro previsto nel sopra citato art. 1 del decreto n. 397.

Art. 2.

All'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 397/2003, è aggiunto il seguente capoverso:

«l'intervento non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.».

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 giugno 2005

Il vice Ministro: URSO

05A07023

DECRETO 21 giugno 2005.

Modifica del decreto n. 422 dell'11 novembre 2003, relativo alla costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del bacino del Mediterraneo, in Iraq (o in Paesi confinanti con l'Iraq, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del 22 agosto 2002 con cui è stato stanziato un importo di € 34.139.350,40 per l'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo da parte di imprese aventi stabile organizzazione in una delle regioni meridionali italiane e nelle altre aree depresse del Paese, anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione in Italia;

Visto il decreto n. 422 dell'11 novembre 2003, che ha modificato il decreto del 22 agosto 2002, estendendo, in particolare, l'utilizzo dello stanziamento anche all'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara;

Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 2, che ha incrementato per € 30 milioni lo stanziamento di cui al citato decreto del 22 agosto 2002;

Visto il decreto n. 443 del 27 gennaio 2004 con cui l'incremento di cui al suddetto decreto n. 429 è stato destinato a tutte le imprese italiane che acquisiscano quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara;

Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005, che a modifica di quanto previsto dalle delibere n. 20 del 28 marzo 2002 e n. 48 del 25 luglio 2003, estende alla Libia l'utilizzo dello stanziamento complessivo di 64,139 milioni di euro, già destinato al finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo, in quelli dell'Africa subsahariana e in Iraq;

Considerato che la Giordania è tra i Paesi della sponda sud del Mediterraneo coinvolti nel programma MEDA e nel processo di Barcellona così come stabilito nella dichiarazione finale della Conferenza ministeriale Euro-Mediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

La definizione «Paesi del Bacino del Mediterraneo» di cui all'art. 1 del decreto n. 422 citato nelle premesse è abrogata e sostituita dalla seguente: «Paesi del Mediterraneo»: per Paesi del Mediterraneo devono intendersi: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Autorità Palestinese».

Resta invariato quant'altro previsto nel sopra citato art. 1 del decreto n. 422 dell'11 novembre 2003.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 giugno 2005

Il vice Ministro: URSO

05A07022

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2005.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Gramoxone W reg. n. 0625, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., a base di paraquat, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 3 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1º dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato decreto 9 aprile 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti nonché all'adeguamento delle etichette conformemente alle nuove condizioni definite dall'art. 2, comma 4, del sopra citato decreto;

Considerato che l'impresa titolare della registrazione dovrà presentare ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto 9 aprile 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/95 entro il 31 gennaio 2007, pena la revoca dell'autorizzazione;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 4, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 l'impresa dovrà anche provvedere alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, di un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o più zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla modalità d'impiego;

Rilevato che l'impresa ha ottemperato per l'anno 2005 al sopra citato obbligo presentando nei termini i dati previsti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva revisionata e iscritta nell'allegato I del citato decreto legislativo alle condizioni di iscrizione;

Considerato che detta ri-registrazione provvisoria è limitata alla data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del citato decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva stessa;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale del 9 aprile 2004 che indica il 31 ottobre 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 ottobre 2014 il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del citato decreto 9 aprile 2004;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva paraquat, è ri-registrato provvisoriamente fino al 31 ottobre 2014 alle condizioni stabilite dalla direttiva di iscrizione della sostanza attiva stessa riportate in etichetta.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti:

dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 circa la presentazione entro il 31 gennaio 2007, pena la revoca dell'autorizzazione, della documentazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/95 per la valutazione del prodotto riportato in allegato al presente decreto;

dall'art. 4, circa la presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, di un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o più zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla modalità d'impiego.

3. Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto deve essere posto in commercio.

4. L'impresa medesima è tenuta a rietichettare od a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base di paraquat ri-registrato provvisoriamente fino al 31 ottobre 2014:

Nome prodotto	n. reg.	Data reg.	Impresa
GRAMOXONE W	0625	23 marzo 1976	SYNGENTA CROP PROTECTION SPA

syngenta

GRAMOXONE W

Erbicida ad azione disseccante (liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro (sotto forma di dicloruro)	g	18,5 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a (contiene una sostanza emetica)	g	100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0625 del 23.03.1976

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta.

1 l

Prima dell'uso leggere attentamente i Fogli 2 e 3

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo.
L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con un bagnante non ionico e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82 n.915).

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.

Intervallo di sicurezza: 30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta; 40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

CARATTERISTICHE GENERALI
GRAMOXONE W agisce rapidamente solo sulle parti verdi delle piante che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignificate e suberificate. GRAMOXONE W è prontamente e totalmente disattivato dal terreno.
GRAMOXONE W non è influenzato dalle diverse temperature e condizioni del terreno (umido, secco).

MODALITA' DI IMPIEGO
GRAMOXONE W si usa in post-emergenza delle erbe infestanti. Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana. Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con un bagnante non ionico ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO
GRAMOXONE W si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti annuali nei seguenti casi:
- nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, noce, nocciolo.
- nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.
  In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere.
- Bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.

Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO
In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 3-5 lt/ha di GRAMOXONE W in 1000-1500 lt/ha di acqua. Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron). Non utilizzare attrezzature di polverizzazione o ad ultra basso volume (ULV).
Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzioni di efficacia.
Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'
E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
GRAMOXONE W è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Altri stabilimenti di produzione: ALTHALLER ITALIA Srl - S. Colombano al Lambro (MI)
SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)

Altra taglia: 5 l

Foglio 2

syngenta

GRAMOXONE W

Erbicida ad azione disseccante (liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro g 18,5 (200 g/l)
(sotto forma di dicloruro)
Coformulanti q.b. a g 100
(Contiene una sostanza emetica)

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0625 del 23.03.1976

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

IMPIEGHI

Nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio.
Intervenire quando le infestanti graminacee hanno almeno due foglie vere.
Impiegare la dose maggiore in presenza di infestanti più sviluppate.
La semina ed il trapianto delle colture è possibile dopo quattro ore dal trattamento.

Nell'interfila delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, noce e nocciolo.
Trattare quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo (10-20 cm di altezza). Assicurare la uniforme copertura della vegetazione, impiegando le dosi più elevate in presenza di infestanti più sviluppate.
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture.

Nelle piazzole di raccolta di: olivo e nocciolo.
GRAMOXONE W si usa per mantenere libere dalle infestanti le aree ove cadono i frutti al fine di facilitare le operazioni di raccolta.
Trattare quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo (10-20 cm di altezza) rispettando un intervallo di almeno 40 giorni tra il trattamento e la raccolta.
Qualora la raccolta venga effettuata a macchina, assicurarsi che questa sia corredata da adeguato dispositivo antipolvere.

Bordi stradali, argini di canali e fossi, scoline.
Trattare quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo (10-20 cm di altezza). Impiegare le dosi più alte quando le infestanti sono più sviluppate.

Diserbare schermando lo spruzzo per evitare la deriva.

CARATTERISTICHE, DOSI, ATTREZZATURA

GRAMOXONE W è un formulato che contiene uno specifico bagnante in quantità adatta ad ottenere il migliore effetto erbicida.
Le dosi di impiego di GRAMOXONE W sono di 3-5 litri per ettaro; ciò in funzione del campo di utilizzo e del tipo di infestazione.
I volumi d'acqua raccomandati sono di 1000-1500 lt/ha.
Infatti, per ottenere l'attività erbicida più completa e pronta, è necessaria una adeguata ed uniforme copertura della vegetazione infestante.
Con GRAMOXONE W vanno impiegate attrezzature a bassa pressione (1-2 atm.) munite di ugelli a specchio o a ventaglio in quanto questi consentono la formazione di gocce grosse (250-400 micron) che non si disperdono nell'aria e ricoprono adeguatamente la vegetazione da distruggere. Non utilizzare attrezzature di polverizzazione o ad ultra basso volume (ULV).

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE ERBICIDA

La quantità di prodotto necessaria va diluita con acqua in un recipiente che consenta adeguato rimescolamento e versata nella botte di adeguata capacità già riempita a metà con acqua.
Risciacquare i recipienti usati con poca acqua due o tre volte, versando ogni volta la sciacquatura in una botte. Completare il rabbocco con acqua.

Foglio 3

GRAMOXONE W

AVVERTENZE D'USO

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, RILEGGERE OGNI VOLTA LE ISTRUZIONI D'USO RIPORTATE IN ETICHETTA.

PER EVITARE ERRORI, LASCIARE SEMPRE IL PRODOTTO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE, E RIPORLA BEN CHIUSA.

Conservare le confezioni in luogo chiuso a chiave ed inaccessibile ai bambini.

Durante la preparazione della soluzione di prodotto in acqua e per tutta la durata del trattamento, indossare **visiera, guanti ed abiti protettivi**.

Distribuire la soluzione con **attrezzatura a bassa pressione (1-2 atm) dotate di ugelli a ventaglio o a specchio.** Non utilizzare attrezzature di polverizzazione o ad ultra basso volume (ULV).

Nei trattamenti eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, **chiudere bene il tappo del serbatoio** per evitare la fuoriuscita del prodotto e **schermare lo spruzzo con una campana**.

Dopo il trattamento, **lavarsi accuratamente con acqua. Lavare anche gli abiti e gli apparecchi utilizzati** (questi ultimi con 50 ml di un bagnante non ionico per ogni 100 litri di acqua).

Dopo l'uso, i recipienti devono essere smaltiti secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82, n. 915)

Rispettare sempre l'intervallo di sicurezza indicato in etichetta.

IN CASO DI INGESTIONE O DI MALESSERE, RICORRERE SUBITO AL MEDICO E MOSTRARGLI L'ETICHETTA.

05A07021

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», nel quadro della procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'articolo 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione del 4 aprile 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Uva da tavola di Mazzarrone», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Mazzarrone», ai sensi dell'articolo 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06744

DECRETO 30 giugno 2005.

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI, concernenti norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1795/2003 della commissione del 13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 262 del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI, punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con il quale è stata prorogata al 31 agosto 2005 la deroga per consentire al V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» l'utilizzo, nei limiti stabiliti dallo stesso disposto, di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata per la tradizionale pratica correttiva;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive modificazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, prot. n. 62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti per la produzione

del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» ed in particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione di nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento dell'area di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», in modo da prevedere la delimitazione di un'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle uve delle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica correttiva richiamata nelle premesse;

Vista la richiesta del Consorzio per la tutela del vino Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene, fatta propria dalla regione Veneto con nota 15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» attualmente vigente, al fine di consentire agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio 2005, la tradizionale pratica del taglio delle partite di vino destinate all'elaborazione della tipologia Prosecco spumante;

Visto il parere favorevole della regione Veneto espresso in data 15 giugno 2005, prot. n. 438146/48.23/4;

Vista la presa d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sulla sopra richiamata autorizzazione ed in particolare di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;

Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene», consistente nell'utilizzare uve derivanti dalle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, non originari della regione determinata nei limiti imposti dalla citata normativa comunitaria, ha ormai una lunga e consolidata tradizione ed è, pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D.;

Considerato che la deroga di cui al citato regolamento (CE) n. 1795/2003 scadrà il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre presentare alla commissione la norma che regolamenti a livello nazionale la pratica correttiva in questione, in conformità alla normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;

Considerato che la eccezionale situazione tecnico produttiva del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» è tale da giustificare l'ampliamento dell'area di produzione della stessa denominazione di origine, in modo da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla pratica correttiva in questione;

Attesa l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» nei termini di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. n. 62912, del 10 giugno 2005, sono modificati, come nel testo annesso al presente decreto, l'art. 3 - Zona di produzione delle uve - e l'art. 5 - Norme per la vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive modificazioni.

2. Le predette disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CONEGLIANO VALDOBBIADENE».

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve di cui all'art. 2, atte alla produzione dei vini Conegliano-Valdobbiadene, comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S. Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.

In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610); quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla località Croce (q. 474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppe, Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569).

Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel borgo di Val di Guietta. Dal borgo di Val il confine, costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo.

Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Suel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo.

Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località Ponte Maset, segue quindi il confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale

di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di quì prosegue verso Conegliano.

Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della citta di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.

Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.

Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falzé per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).

Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.

B) Il vino «Conegliano Valdobbiadene» ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».

Tale sottozona e così delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. *B*, foglio VII).

Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.

Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).

Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. *b*, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.

Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. *B*, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149 - 151, nn. 148 - 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali nn. 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. *B*, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

C) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma *a)*, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.

Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 5.3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3.

Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

5.2 - Elaborazione.

Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» elaborato nella versione spumante, può essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il «Conegliano Valdobbiadene», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

5.3 - Pratiche tradizionali.

Nella elaborazione del vino frizzante e spumante di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti agli appositi elenchi, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *C)*, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata.

Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola.

5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

05A06623

DECRETO 30 giugno 2005.

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI, concernenti norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione del 13 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 262 del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI, punto D 2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con il quale è stata prorogata al 31 agosto 2005 la deroga per consentire al V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» l'utilizzo, nei limiti stabiliti dallo stesso disposto, di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata per la tradizionale pratica correttiva;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modificazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, prot. n. 62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti per la produzione del V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» ed in particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione di nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento dell'area di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», in modo da prevedere la delimitazione di un'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle uve delle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica correttiva richiamata nelle premesse;

Vista la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Montello e Colli Asolani, fatta propria dalla regione Veneto con nota 15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» attualmente vigente, al fine di consentire agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio 2005, la tradizionale pratica del taglio delle partite di vino destinate all'elaborazione della tipologia prosecco spumante;

Visto il parere favorevole della regione Veneto espresso in data 15 giugno 2005, prot. n. 438156/48.23/4;

Vista la presa d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sulla sopra richiamata autorizzazione ed in particolare di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;

Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani», consistente nell'utilizzare uve derivanti dalle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, non originari della regione determinata nei limiti imposti dalla citata normativa comunitaria, ha ormai una lunga e consolidata tradizione ed è, pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D;

Considerato che la deroga di cui al citato regolamento (CE) n. 1795/2003 scadrà il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre presentare alla Commissione la norma che regolamenti a livello nazionale la pratica correttiva in questione, in conformità alla normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;

Considerato che la eccezionale situazione tecnico produttiva del V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» è tale da giustificare l'ampliamento dell'area di produzione della stessa denominazione di origine, in modo da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla pratica correttiva in questione;

Attesa l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» nei termini di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. 62912, del 10 giugno 2005, sono modificati, come nel testo annesso al presente decreto, l'art. 3 - Zona di produzione dele uve - e l'art. 5 - Norme per la vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modificazioni.

2. Le predette disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTELLO E COLLI ASOLANI».

Art. 3.

Area di produzione

A) Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del comune di Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana lungo la litorale del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la strada statale n. 248 «Schiavonesca-Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza in prossimità del km. 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine seguendo verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di quì prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.

Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obiedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m a nord della «Pedemontana del Grappa».

Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato del Granigo un comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da quì, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa».

Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 m e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m in prossimità della riva del Piave.

Da quota 146 m prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Montebelluna; Monfumo; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 *A)*. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.

Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti possano essere effettuate anche al di fuori del territorio precisato nel precedente comma purché all'interno della provincia di Treviso, a condizione che:

1) le ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991;

2) le ditte di cui trattasi presentino richiesta motivata e corredata da una documentazione atta a provare spumantizzazione dei vini «Montello e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay e Pinot Bianco antecedentemente alla suddetta data di pubblicazione del sopramenzionato decreto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Montello e Colli Asolani» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale per il Prosecco del 9,50%; per il Rosso, Merlot, Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio del 10% e del 10,50% per il Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione del vino Prosecco è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi elenchi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *B)*, purché il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.

05A06622

DECRETO 1º luglio 2005.

Revoca del decreto 19 aprile 2005, concernente l'uso delle reti da posta nelle isole minori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA ALLA PESCA ED ALL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni recante regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 luglio 2004, n. 153 recante disposizioni in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il proprio decreto 19 aprile 2005 concernente l'uso delle reti da posta nelle isole minori;

Avuto riguardo alle osservazioni della Commissione Europea relative ad ipotizzati profili di contrasto con la normativa comunitaria del decreto ministeriale 19 aprile 2005 in materia di uso di rete da posta nelle isole minori;

Ritenuto che, alla luce delle osservazioni della Commissione Europea, appare opportuno riconsiderare la disciplina suddetta al fine di assicurare un quadro di coerenza con la normativa comunitaria in materia di misure tecniche di conservazione nel mare Mediterraneo;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di provvedere a revocare il decreto ministeriale 19 aprile 2005 per le finalità suddette;

Decreta:

Dalla data del presente decreto è revocato il decreto ministeriale 19 aprile 2005 concernente l'uso delle reti da posta nelle isole minori pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2005.

Roma, 1º luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A06745

DECRETO 1º luglio 2005.

Proroga della delega al direttore dell'Ufficio periferico di Cosenza, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44 recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.»;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 60498, del 27 gennaio 2005, con il quale è stata revocata ai direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi la delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, come precedentemente indicata nel decreto n. 52792, del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 4565 dell'11 novembre 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza dell'Ufficio periferico di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1º dicembre 2004 e per la durata di sei mesi, al dott. Giuseppe Pica, coordinatore agrario;

Visto il proprio decreto n. 66166 del 6 dicembre 2004 con il quale il dott. Giuseppe Pica è stato delegato, per la durata dell'incarico, ad emettere ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio

periferico di Cosenza di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 novembre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 4864 del 4 maggio 2005 con il quale è stato prorogato al dott. Giuseppe Pica l'incarico di reggenza dell'Ufficio periferico di Cosenza a decorrere dal 1º giugno 2005 e per la durata di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Giuseppe Pica è prorogata la delega, dal 1º giugno 2005 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Cosenza di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 novembre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2005

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

05A06856

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 giugno 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbone composto Nova Argentia ed altri». (Determinazione n. 352).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l., con sede via Lovanio, 5, codice fiscale n. 02422540159, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Determinazione n. 352

Medicinale: CARBONE COMPOSTO NOVA ARGENTIA.
Confezione: A.I.C. n. 030467017 - 20 compresse.

Medicinale: FTALILSULFATIAZOLO NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030503015 - 20 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030503027 - 100 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030503039 - 500 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030503041 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: LASSATIVI VEGETALI NOVA ARGENTIA.
Confezione: A.I.C. n. 030537017 - 20 compresse rivestite.

Medicinale: OLIO DI VASELINA NOVA ARGENTIA.
Confezione: A.I.C. n. 030553010 - emulsione 40% flacone 200 g.

Medicinale: RINOBALSAMICHE NOVA ARGENTIA.
Confezione: A.I.C. n. 030579015 - gocce 20 g.

Medicinale: SODIO CITRATO NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030581019 - 20 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030581021 - 100 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030581033 - 500 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030581045 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: SULFADIAZINA NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030585018 - 20 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030585020 - 100 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030585032 - 500 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030585044 - 1000 compresse 500 mg.

Medicinale: SULFAMETOPIRAZINA NOVA ARGENTIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030587012 - 10 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030587024 - 100 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030587036 - 500 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 030587048 - 1000 compresse 500 mg.

05A06896

DETERMINAZIONE 6 luglio 2005.

Precisazione della determinazione AIFA del 25 maggio 2005 di correzione dell'allegato 2 del decreto 24 maggio 2004, recante «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questa Agenzia n. 13 del 19 maggio 2005, che ha approvato il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, recante «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati»;

Vista la propria determina in data 25 maggio 2005, con la quale sono stati corretti per mero errore materiale gli importi delle tariffe di cui alla voce «3. Accertamenti conseguenti alle domande di autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano destinati esclusivamente all'esportazione» e alla voce «1. Rilascio certificato di libera vendita o copia conforme di documenti esistenti agli atti» dell'allegato 2 al predetto decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Ritenuto necessario precisare che la rettifica dell'importo della tariffa da € 78,09 a € 62,91, relativa alla voce «1. Rilascio certificato di libera vendita o copia conforme di documenti esistenti agli atti» sopra citata, si riferisce esclusivamente alle autorizzazioni dell'immissione in commercio (AIC) di medicinali rilasciate in Italia;

Determina:

Art. 1.

1. L'importo della tariffa relativa alla voce di cui al punto «1. Rilascio certificato di libera vendita o copia conforme di documenti esistenti agli atti» dell'allegato 2 del decreto ministeriale 24 maggio 2004, così come rettificato con determina AIFA del 25 maggio 2005, già citati nelle premesse, si riferisce esclusivamente alle autorizzazioni dell'immissione in commercio (AIC) di medicinali rilasciate in Italia.

Roma, 6 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06855

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 giugno 2005.

Aggiornamento, per il trimestre luglio-settembre 2005, delle tariffe dei gas diversi da gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 114/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2005,

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 55/05 (di seguito: deliberazione n. 55/05);

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05;

Considerato che rispetto al valore definito nella deliberazione n. 55/05, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che sia necessario, per il trimestre luglio-settembre 2005 modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

1. Di aumentare, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005, di 0,480 Euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99; tale aumento è pari a 0,048034 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg);

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° luglio 2005.

Milano, 20 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

05A06857

DELIBERAZIONE 20 giugno 2005.

Modalità applicative del regime di perequazione generale di cui alla sezione 1, titolo 1, parte terza del Testo integrato. Modifiche e integrazioni al Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 115/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 228/01);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, allegato A alla deliberazione n. 228/01;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2004, n. 50/04;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;

Visti:

la comunicazione dell'Autorità 24 settembre 2004, prot. PB/M04/3452/ao-cp, che istituisce un gruppo di lavoro informale sulle tematiche concernenti la perequazione (di seguito: gruppo di lavoro informale);

il documento del gruppo di lavoro informale del 12 aprile 2005, intitolato «Problematiche applicative del regime di perequazione generale», predisposto dagli uffici dell'Autorità;

la comunicazione dell'Autorità 2 maggio 2005 (prot. Autorità TSE/M05/1806/fg);

la comunicazione di Federenergia del 9 maggio 2005 (prot. Autorità n. 011000 dell'11 maggio 2005);

la comunicazione della società Enel Spa datata 11 maggio 2005 (prot. Autorità n. 011490 del 17 maggio 2005);

la comunicazione della società AEM Torino Distribuzione Spa datata 13 maggio 2005 (prot. Autorità n. 011491 del 17 maggio 2005);

la comunicazione dell'Autorità 8 giugno 2005 (prot. Autorità TSE/M05/2425/ao);

la comunicazione della società AEM Torino Distribuzione Spa datata 9 giugno 2005 (prot. Autorità n. 013132 del 10 giugno 2005);

la comunicazione della società AEM SpA datata 13 giugno 2005 (prot. Autorità n. 013302 del 13 giugno 2005);

la comunicazione della società Enel Spa datata 14 giugno 2005 (prot. Autorità n. 013424 del 15 giugno 2005);

Considerato che:

la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) gestisce l'attività di esazione nei confronti delle imprese distributrici delle componenti tariffarie destinate al finanziamento dei conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, inclusi il Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, alimentato dalla componente UC_1, e il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, alimentato dalla componente UC_3 e dal gettito di cui al comma 57.3 del Testo integrato;

con la citata lettera del 24 settembre 2004, prot. PB/M04/3452/ao-cp è stato istituito un gruppo di lavoro informale in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; e che nel corso di detto gruppo di lavoro sono state oggetto di discussione problematiche interpretative ed applicative relative a tutti i meccanismi del regime di perequazione generale di cui agli articoli da 43 a 48 del Testo integrato;

nell'ambito del medesimo gruppo di lavoro è stata segnalata l'opportunità di integrare la tabella 23 dell'allegato 1 al Testo integrato, prevedendo tra i componenti di rete i trasformatori AT/AT (150/120-60), assimilabili ai trasformatori 150-130/MT;

ai fini della quantificazione delle perequazioni di cui agli articoli da 43 a 47 del Testo integrato occorre rilevare le energie relative a prelievi per usi propri dei servizi di trasmissione e di distribuzione;

l'omissione da parte di una o più imprese distributrici dell'invio delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ammontare di perequazione altererebbe l'equilibrio economico dei meccanismi di perequazione comportando, potenzialmente, un danno per i clienti finali chiamati a compensare detti squilibri tramite le componenti tariffarie UC_1 e UC_3;

nel caso di utenze non dotate di misuratore idoneo a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, sono calcolati come media annuale;

la tariffa di riferimento D1 per i clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione di cui al comma 24.1 del Testo integrato è composta, tra l'altro, dalla componente CCA;

il meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato ipotizza che i distributori ricavino dai clienti domestici in bassa tensione l'ammontare che deriverebbe applicando loro la corrispondente componente tariffaria CCA a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;

a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica le tariffe D2 e D3 applicate effettivamente dalle imprese distributrici alle utenze domestiche in bassa tensione in luogo della tariffa di riferimento D1:

i. nel mese di gennaio 2004, prevedevano l'applicazione della componente PV di cui al comma 1.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01 e di una quota parte della componente τ_3 delle tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 del medesimo provvedimento;

ii. a partire dal mese di febbraio 2004, prevedono la componente CAD di cui al comma 1.1 del Testo integrato;

Ritenuto che sia opportuno:

affidare alla Cassa la gestione operativa del regime di perequazione generale, secondo modalità definite dall'Autorità;

integrare la tabella 23 dell'allegato 1 del Testo integrato, introducendo la tipologia di trasformatore AT/AT (150 kV/120-60 kV);

precisare la definizione di uso proprio del servizio di distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione;

ai fini del riconoscimento degli usi propri di distribuzione e di trasmissione, prevedere l'obbligo da parte delle imprese di distribuzione di tenuta di un'anagrafica dei punti di prelievo connessi ad usi propri del servizio di distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione;

introdurre disposizioni transitorie per l'anno 2004 ai fini del riconoscimento delle energie destinate ad uso proprio della trasmissione, in attesa del completamento dell'anagrafica di cui al precedente alinea;

prevedere modalità imposte per la determinazione dell'ammontare di perequazione nel caso di mancato invio da parte dell'impresa distributrice delle informazioni necessarie;

che le modalità imposte di cui al precedente alinea evitino l'emergere di oneri impropri per la clientela finale;

estendere l'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato al mese di gennaio 2004 e che, conseguentemente debba essere estesa a tale periodo anche l'applicazione del meccanismo di perequazione dei ricavi per la fornitura

dell'energia elettrica a clienti domestici, per la sola quota parte a copertura del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato).

Art. 2.

Modificazioni del Testo integrato

2.1. Al comma 1.1 del Testo integrato la definizione di «usi propri della trasmissione» è modificata come segue:

usi propri della trasmissione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di trasmissione, esclusivamente e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di trasmissione.

2.2. Al comma 1.1 del Testo integrato la definizione di «usi propri della distribuzione» è modificata come segue:

usi propri della distribuzione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di distribuzione, esclusivamente e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di distribuzione. Non rientrano in tale ambito i consumi di energia elettrica connessi con l'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.

2.3. Dopo il comma 42.4 del Testo integrato sono aggiunti i seguenti commi:

42.5. La Cassa, attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1.

42.6. Ai fini di quanto previsto dal comma 42.5, ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, fa pervenire alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni della presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente.

42.7. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 42.6, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

42.8. La Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione.

42.9. Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.

42.10. La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice. Nel caso in cui le disponibilità dei conti UC1 ed UC3 non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti.

42.11. Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 42.10, la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione.

42.12. Ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione avviene dietro specifica autocertificazione da parte del soggetto esercente il servizio di trasmissione.

42.13. Ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene sulla base di una specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice.

42.14. In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

2.4. Al comma 44.1 dell'art. 44 del Testo integrato l'ultimo punto è sostituito dal seguente:

q_i^{prel}, quantità, in ciascuna fascia oraria *i*, di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice dalla rete di trasmissione nazionale, dai punti di interconnessione virtuale e da altre reti di distribuzione, corretta per le perdite.

2.5. La tabella 23 dell'allegato 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 23 allegata alla presente deliberazione (Allegato *A*).

Art. 3.

Disposizioni in materia di perequazione per il mese di gennaio 2004

3.1. Le disposizioni in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 6 della deliberazione n. 5/04, sono estese al mese di gennaio dell'anno 2004 ove compatibili con le disposizioni vigenti nel medesimo periodo.

3.2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 gennaio 2004, in deroga a quanto disposto dall'art. 48 del Testo integrato, l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera *f)*, del Testo integrato è pari a:

$$RD_{gen04}=RA_{CCA} - RE_{pv+quota\ \tau 3}$$

dove:

RD_{gen04} è l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe D2 e D3;

RA_{CCA} rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione della componente CCA della tariffa D1 di cui al comma 22.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 228/01, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 del medesimo allegato A alla deliberazione n. 228/01, ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'art. 23 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01, con riferimento ai prelievi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione;

RE rappresenta il livello dei ricavi effettivi ottenuto come somma dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione delle componenti PV delle tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01, senza sconti o abbuoni, maggiorate di un valore pari a 2,22 centesimi di euro/kWh, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'art. 23 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01, con riferimento ai prelievi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

4.1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa sottopone all'Autorità, per l'approvazione da parte del dirigente responsabile della Direzione tariffe, le modalità di attuazione dello stesso.

4.2. Ciascuna impresa distributrice, sulla base delle autocertificazioni di cui al comma 42.12 del Testo integrato, predispone ed aggiorna, almeno su base annuale, una anagrafica dei punti di prelievo associati ad usi propri del servizio di trasmissione che contenga almeno le seguenti informazioni:

i) soggetto titolare del punto di prelievo e descrizione delle applicazioni rifornite tramite il medesimo punto;

ii) ubicazione del punto di prelievo;

iii) numero di presa;

iv) caratteristiche tecniche del punto di prelievo;

v) tipologia di misuratore installato.

4.3. Ciascuna impresa distributrice, sulla base delle autocertificazioni di cui al comma 42.13 del Testo integrato, predispone ed aggiorna, almeno su base annuale, una anagrafica dei punti di prelievo associati ad usi propri del servizio di distribuzione che contenga almeno le seguenti informazioni:

i) soggetto titolare del punto di prelievo e descrizione delle applicazioni rifornite tramite il medesimo punto;

ii) ubicazione del punto di prelievo;

iii) numero di presa;

iv) caratteristiche tecniche del punto di prelievo;

v) tipologia di misuratore installato.

4.4. L'anagrafica di cui ai commi 4.2 e 4.3, unitamente al dettaglio dei consumi associati a ciascun punto di prelievo in esso riportati, sono inviati alla Cassa entro il 31 luglio di ciascun anno con riferimento ai consumi dall'anno precedente, ai fini della quantificazione dei saldi di perequazione.

4.5. Le disposizioni di cui al comma 42.12 del Testo integrato non si applicano ai fini della perequazione dell'anno 2004. Ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione del regime di perequazione generale per l'anno 2004, l'impresa distributrice adempie alle disposizioni di cui al precedente comma 4.2 tramite specifica autocertificazione a firma del proprio legale rappresentate, ove vengono indicati i consumi relativi ad usi propri di trasmissione e un elenco dei relativi punti di prelievo.

4.6. Le disposizioni di cui al comma 42.13 del Testo integrato non si applicano ai fini della perequazione dell'anno 2004. Ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione del regime di perequazione generale per

l'anno 2004, l'impresa distributrice adempie alle disposizioni di cui al precedente comma 4.3 tramite specifica autocertificazione a firma del proprio legale rappresentate, ove vengono indicati i consumi relativi ad usi propri di distribuzione, anche in forma aggregata, precisandone le modalità di calcolo.

4.7. Fino al 31 dicembre 2007 i consumi relativi ad usi propri della distribuzione possono essere determinati come quota parte dei consumi relativi ad un singolo punto di prelievo, previa dichiarazione dei criteri di ripartizione adottati. Salvo il caso di ripartizione convenzionale dei consumi per i punti di prelievo destinati a rifornire applicazioni relative all'esercizio congiunto delle attività commerciali connesse con il servizio di distribuzione ed il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, a partire dal 1º gennaio 2008 i consumi relativi ad usi propri della distribuzione sono riconosciuti ai fini della perequazione generale solo se misurati separatamente;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

di pubblicare nel sito Internet dell'Autorità l'allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento.

Milano, 20 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

TABELLA 23

COSTO UNITARIO STANDARD PER COMPONENTE RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DAL LIVELLO DI ALTA AL LIVELLO DI MEDIA TENSIONE (r_k)

Componente	Costo unitario standard (euro)
Trasformatori 220/MT (per MVA installato)	3.238,3139
Trasformatori 150-130/MT (per MVA installato)	3.035,3304
Trasformatori AT/AT 150/120-60 (per MVA installato)	3.035,3304
Altri trasformatori AT/MT (per MVA installato)	3.726,4584

05A06858

DELIBERAZIONE 21 giugno 2005.

Avvio di procedimenti per la formazione di provvedimenti di revisione delle direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in materia di condizioni contrattuali di fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico e di trasparenza dei documenti di fatturazione. (Deliberazione n. 117/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2005,

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/1999);

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/1999);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/1999 (di seguito: deliberazione n. 200/1999);

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/2000 (di seguito: deliberazione n. 55/2000);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/2004 (di seguito: deliberazione n. 05/2004);

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

l'art. 2, comma 12, lettera *l)*, della legge n. 481/1995, assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

l'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità valuti istanze, reclami e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove

opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi, ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio;

l'art. 5, comma 5-*quater*, del decreto legislativo n. 79/1999, comma aggiunto dall'art. 1, comma 30 della legge n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico;

l'art. 5, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 79/1999, comma aggiunto dall'art. 1, comma 30 della legge n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;

lo *status* di cliente idoneo conferisce ai clienti finali il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni di fornitura, fatti salvi i profili regolati, e che al riconoscimento di tale diritto potestativo è correlato il riconoscimento del diritto a mantenere la propria collocazione sul mercato vincolato;

l'Autorità ha definito, con deliberazione n. 200/1999, condizioni contrattuali di fornitura dell'energia elettrica minime ed inderogabili a beneficio dei clienti del mercato vincolato, e che tali condizioni continuano a trovare applicazione ai clienti che non esercitino il diritto di recesso di cui alla deliberazione n. 158/99;

l'Autorità ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, che si applicano ai clienti del mercato vincolato;

l'attuale stato di avanzamento del processo di liberalizzazione e le modifiche intervenute negli ultimi anni, con particolare riguardo alla diffusione dei sistemi di telelettura, all'ampliamento dell'offerta di opzioni tariffarie ulteriori domestiche biorarie e multiorarie, alla diffusione di nuove forme di comunicazione, suggeriscono la revisione dell'attuale regolazione delle condizioni contrattuali per i clienti del mercato vincolato, nonché delle norme in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione;

alcune problematiche emerse nell'ambito dell'attività di valutazione dei reclami di consumatori e utenti rendono opportuno apportare modifiche alla medesima regolazione;

Ritenuto necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55/00, tenendo conto del processo di liberalizzazione in atto, che comporterà, a decorrere dal 1º luglio 2007, l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo da parte di tutti i clienti finali;

Delibera:

1. Di avviare procedimenti per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55/00.

2. Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.

3. Di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia.

4. Di attribuire al direttore della direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 21 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

05A06859

DELIBERAZIONE 21 giugno 2005.

Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio. (Deliberazione n. 119/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2005,

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

la direttiva 2004/67/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);

il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2005, (di seguito: decreto ministeriale 23 marzo 2005);

la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive 25 giugno 2004 e riportata in allegato allo stesso decreto;

il comunicato del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, relativo alla «Conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione» ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito delibera n. 147/00);

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 150/00 (di seguito: delibera n. 150/00);

la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);

la delibera dell'Autorità 14 agosto 2002, n. 137/02 (di seguito: delibera n. 137/02);

la delibera dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: delibera n. 22/04);

la delibera dell'Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito delibera n. 90/04);

la delibera dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito delibera n. 250/04);

la delibera dell'Autorità 7 marzo 2005, n. 37/05 (di seguito: delibera n. 37/05);

il documento per la consultazione 14 marzo 2002, recante criteri e priorità per la predisposizione dei codici di stoccaggio e definizione delle condizioni di accesso e degli obblighi dei soggetti che svolgono tale attività (di seguito: documento per la consultazione 14 marzo 2002);

la comunicazione dell'Autorità 28 marzo 2003, recante chiarimenti sulle modalità di conferimento delle capacità di stoccaggio del gas naturale per l'anno 2003-2004;

Considerato che:

l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attività produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopra citato;

l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che il soggetto titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas;

l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede in capo alle imprese di stoccaggio l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne fanno richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive; e che tali criteri sono stati definiti con il decreto ministeriale 9 maggio 2001;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *gg)*, del decreto legislativo n. 164/2000, il servizio di stoccaggio minerario è il servizio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *hh)*, del decreto legislativo n. 164/2000 il servizio di stoccaggio strategico è il servizio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvviggionamenti o di crisi del sistema del gas; e che il combinato disposto dell'art. 3, comma 2, lettera *d)*, e dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/2000 pone detto servizio a carico dei soggetti che importano gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ff)*, del decreto legislativo n. 164/2000, il servizio di stoccaggio di modulazione è il servizio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; e che detto servizio, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, è posto a carico degli esercenti l'attività di vendita;

il combinato disposto dall'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000 impone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli esercenti l'attività di vendita forniscano il servizio di modulazione ai clienti finali con consumi annui eguali o inferiori a 200.000 Smc; e che, a decorrere dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale siano determinati dall'Autorità, con propria delibera, per ciascun comune in funzione dei valori climatici;

l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale debbano disporre di capacità di stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste; e che nel caso essi utilizzino ulteriori capacità di stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare un corrispettivo, determinato dall'Autorità, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;

l'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorità, con propria delibera, fissi i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, e gli obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di stoccaggio;

ai sensi dello stesso art. 12, comma 7, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera ivi richiamata, le imprese di stoccaggio adottano il proprio codice, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai suddetti criteri; e che trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di stoccaggio si intende conforme;

con deliberazione n. 26/02, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio di gas naturale, in particolare agli articoli 10 e 11, l'Autorità ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, disposizioni urgenti e transitorie in materia di conferimento delle capacità e di corrispettivi per il bilanciamento del sistema; e che dette disposizioni cessano di avere efficacia con l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000;

l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 147/00 ed in particolare le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 marzo 2002, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati ai sensi delle citate disposizioni transitorie della deliberazione n. 26/02, hanno evidenziato come:

a) il perdurare di una struttura concentrata dell'offerta di servizi di stoccaggio non consenta di sfruttare i benefici derivanti da eventuali dinamiche concorrenziali tra singoli campi di stoccaggio, giustificando pertanto l'opportunità di mantenere condizioni di accesso riferite al complesso delle capacità di cui ciascuna impresa dispone; tale opportunità, pur non comportando alcuna preclusione, qualora le condizioni di mercato lo rendano opportuno, verso eventuali future gestioni separate dei campi di stoccaggio, è altresì avvalorata da considerazioni relative alla maggiore semplicità amministrativa di applicazione sia delle tariffe che delle regole di accesso;

b) la definizione dei servizi di stoccaggio debba essere sufficientemente flessibile da permetterne il continuo adeguamento allo sviluppo delle esigenze del mercato;

c) l'offerta di servizi diversi dallo stoccaggio strategico, minerario e di modulazione possa favorire l'introduzione, anche nel nostro Paese, di strumenti di flessibilità già diffusi nei principali mercati liberalizzati, a beneficio della liquidità del sistema e delle esigenze specifiche di ottimizzazione del portafoglio di flessibilità di ciascun utente;

d) la definizione delle condizioni economiche di tali servizi può essere lasciata all'impresa di stoccaggio, qualora si tratti di servizi in concorrenza con altri servizi di flessibilità potenziali sostituti e disponibili nel sistema, mentre, qualora tale condizione non sia verificata, è necessaria l'approvazione di tali condizioni economiche da parte dell'Autorità, al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995;

i conferimenti svoltisi nei precedenti anni termici hanno indicato una carenza dell'offerta di capacità di stoccaggio per servizi di modulazione rispetto alla domanda, mentre è emerso che le caratteristiche tecniche degli impianti consentono alle imprese di offrire, oltre ai servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, e senza pregiudicare l'accesso e l'erogazione dei medesimi, ulteriori servizi;

nei precedenti anni termici sono stati applicati criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio basati su parametri medi di fabbisogno di modulazione per il soddisfacimento degli obblighi di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000 e ciò ha consentito un accesso ordinato a tali capacità e ha contribuito allo sviluppo di scambi e cessioni di capacità di stoccaggio nel mercato secondario;

la delibera n. 37/05 ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di determinazione degli obblighi di modulazione, di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000; in esito a tale procedimento sarà possibile disporre di dati e informazioni necessari per una più precisa determinazione delle capacità di stoccaggio necessarie all'utente per il rispetto degli obblighi sopra citati;

la legge n. 239/2004 ha previsto che i soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo o in loro potenziamenti possono richiedere un esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, accordata caso per caso per un periodo di almeno vent'anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità; e che la medesima legge ha previsto che la residua quota delle capacità dei nuovi stoccaggi in sotterraneo siano allocate secondo procedure definite dall'Autorità in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive; e che pertanto, una volta definite tali modalità di allocazione e a fronte della disponibilità di nuova capacità in grado di superare l'attuale situazione di eccesso di domanda per i servizi di modulazione, potranno determinarsi condizioni per la definizione di conferimenti di capacità di stoccaggio anche di durata temporale superiore all'anno e dunque per una revisione e/o integrazione delle disposizioni del presente provvedimento;

i corrispettivi di bilanciamento sono dimensionati sulla base dei valori tariffari stabiliti, fino al 31 marzo 2006, dalla deliberazione n. 26/02;

a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale dell'anno termico 2004-2005 si sono verificati problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale che hanno reso necessaria l'adozione di procedure di emergenza da parte del Ministero;

con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04 in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas l'Autorità ha previsto un percorso di interventi tra i quali, in prospettiva, la riforma dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero del bilanciamento;

Ritenuto opportuno:

prevedere i necessari obblighi informativi ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, e a tutela dell'utente;

prevedere, per l'impresa di stoccaggio, la possibilità di offrire servizi diversi da quelli di stoccaggio minerario strategico e di modulazione, da definire nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità:

a) nell'ambito della predisposizione del codice di stoccaggio attraverso una procedura aperta alla partecipazione degli utenti, assicurando non discriminazione e trasparenza;

b) senza pregiudizio per l'accesso e per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000;

in aggiunta ai servizi definiti ai sensi del precedente alinea e nel rispetto dei medesimi criteri, prevedere l'ulteriore facoltà, per impresa e utenti, di negoziare servizi con condizioni tecnico-economiche diverse da quelle definite nel codice;

prevedere che, nel caso di servizi che non trovino sostituti con altri servizi di flessibilità in un mercato sufficientemente concorrenziale, l'impresa di stoccaggio presenti per tali servizi anche una proposta all'Autorità contenente le relative condizioni economiche, ai fini della sua approvazione;

prevedere l'offerta di servizi di tipo interrompibile al fine di ottimizzare l'efficienza del sistema;

prevedere per il servizio di stoccaggio di modulazione, conferimenti di capacità di durata non superiore all'anno, tenuto conto che tale servizio è destinato al soddisfacimento del fabbisogno di modulazione dei clienti finali, e che pertanto la domanda di ciascun utente è variabile anno per anno in funzione del proprio portafoglio di clienti e della disponibilità di altri strumenti di flessibilità; in analogia a quanto adottato per il servizio di modulazione, nonché in considerazione della situazione di eccesso di domanda per tale servizio, e fino al perdurare della suddetta situazione, prevedere conferimenti annuali anche per gli altri tipi di servizi;

prevedere, nel caso di domanda in eccesso rispetto all'offerta di capacità di stoccaggio, e dopo aver soddisfatto le richieste per il servizio di stoccaggio strategico e per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, la tutela dei soggetti che richiedono un servizio di stoccaggio minerario e dei soggetti sui quali è posto l'obbligo di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, riconoscendo ad essi priorità nel diritto di allocazione della capacità, nei limiti dei quantitativi riconosciuti ai sensi del medesimo decreto legislativo;

determinare con separato provvedimento, adottato in esito alla delibera n. 37/05 e dunque sulla base dei fabbisogni per ciascun comune in funzione dei valori climatici, la richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità dei soggetti a cui competono gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo n. 164/2000; mantenendo, fino all'adozione del detto provvedimento, gli attuali criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione basati su parametri medi di fabbisogno di modulazione;

fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente alinea, definire, per i casi in cui le richieste di conferimento da parte degli utenti risultino superiori alle capacità disponibili, la ripartizione pro quota di tali capacità secondo un determinato ordine di priorità;

prevedere, al fine di favorire la concorrenza sul mercato finale, la possibilità di subentro nel caso di nuovo fornitore determinando i relativi quantitativi sulla base delle quantità conferite;

consentire, al fine di incentivare una maggiore liquidità del mercato e l'ottimizzazione del sistema, la cessione e lo scambio di capacità e del gas immesso in stoccaggio sulla base di procedure definite dall'Autorità;

prevedere che gli utenti possano scambiare e cedere gas anche per la compensazione dei propri sbilanci nel sistema, tenuto conto della prospettiva di graduale passaggio al mercato del bilanciamento di cui alla delibera n. 22/04 e delle attuali regole di bilanciamento, al fine di fornire un incentivo all'aumento della liquidità oggi esistente, condizione necessaria per l'avvio di tale mercato;

definire corrispettivi di bilanciamento volti ad assicurare la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi in caso di utilizzo di capacità superiore a quanto impegnato, e prevederne l'applicazione fin dal prossimo periodo di erogazione, in considerazione dei problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale registrati lo scorso inverno e descritti in precedenza, prevedendo altresì l'aggiornamento di tali corrispettivi in concomitanza con il nuovo periodo di regolazione tariffaria dello stoccaggio;

tenuto conto degli esiti delle modalità di partecipazione degli utenti adottate per la predisposizione e aggiornamento del codice di trasporto e di distribuzione, nonché delle disposizioni assunte per l'aggiornamento del codice di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, di cui all'art. 63, commi 3 e 4, della delibera n. 250/04, definire modalità di predisposizione e aggiornamento del codice di stoccaggio che prevedano procedure aperte alla partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000;

stabilire che, nei rapporti contrattuali in essere e definiti ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 26/02, le condizioni convenute tra le parti restino in vigore purché compatibili con quanto stabilito nel presente provvedimento;

Delibera:

PARTE 1
Disposizioni generali

Art. 1.
Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 e le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02), integrate ovvero modificate dalle seguenti:

a) capacità di stoccaggio è la capacità di spazio e/o di punta giornaliera;

b) capacità conferita è la capacità di stoccaggio della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;

c) capacità di stoccaggio interrompibile è la capacità di stoccaggio soggetta ad interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio;

d) erogazione è l'operazione di prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;

e) iniezione è l'operazione di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio.

Art. 2.
Oggetto ed ambito di applicazione

2.1. Il presente provvedimento definisce condizioni atte a garantire a tutti gli utenti degli impianti di stoccaggio, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dei servizi di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.

PARTE 2
Accesso al servizio di stoccaggio

Titolo 1
OBBLIGHI INFORMATIVI A BENEFICIO DEGLI UTENTI

Art. 3.
Piani di esercizio, di manutenzione e di potenziamento

3.1. L'impresa di stoccaggio pubblica, nel proprio sito internet, entro il 1° febbraio di ogni anno, la seguente documentazione:

a) i piani di esercizio e di manutenzione per il successivo anno termico individuanti il livello di affidabi-

lità della continuità del servizio sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per disponibilità delle infrastrutture di stoccaggio di gas.

I piani di esercizio e di manutenzione indicano anche le capacità indisponibili all'attività di stoccaggio, escluse mediante autorizzazione del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);

b) l'elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni programmati o autorizzati dal Ministero delle attività produttive.

Art. 4.

Movimentazione del gas

4.1. L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet, su base settimanale per la settimana precedente, i dati giornalieri relativi al gas complessivamente movimentato in iniezione ed erogazione dagli impianti di stoccaggio dei quali è titolare.

4.2. L'impresa di stoccaggio tiene un registro del gas movimentato giornalmente in iniezione e in erogazione per ciascun utente e rende disponibile, su richiesta del medesimo utente ed entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei dati relativi alla posizione del medesimo utente, i dati di iniezione, di giacenza e di erogazione che lo riguardano.

Art. 5.

Capacità di stoccaggio

5.1. L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet:

a) le capacità di stoccaggio, per ciascuno dei servizi offerti, entro il 1° febbraio di ogni anno, con indicazione, nel caso di servizi di cui all'art. 8, comma 6, delle relative condizioni commerciali;

b) le ulteriori capacità disponibili per ciascuno dei servizi offerti, entro il termine di 15 giorni dal conferimento annuale e dai successivi conferimenti;

c) le variazioni delle capacità di stoccaggio derivanti da interventi sugli impianti di stoccaggio per manutenzione, potenziamenti e nuove realizzazioni.

Titolo 2

OBBLIGHI INFORMATIVI
NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ

Art. 6.

Descrizione degli impianti di stoccaggio

6.1. L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità, entro il 1° febbraio di ogni anno, la descrizione di ciascun impianto di stoccaggio, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, nonché delle singole prestazioni.

Art. 7.

Dati, informazioni e documenti da trasmettere all'Autorità

7.1. L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità, entro il 1° aprile di ogni anno:

a) rapporti che, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, descrivano la ripartizione di compiti e responsabilità tra l'impresa di stoccaggio e le imprese di trasporto in merito alla movimentazione del gas da o verso gli impianti di stoccaggio, anche in relazione alla gestione del bilanciamento commerciale dell'utente del servizio di trasporto che abbia esaurito la sua disponibilità di gas in stoccaggio;

b) rapporti contenenti l'indicazione delle prestazioni di ciascun impianto di stoccaggio sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per disponibilità delle infrastrutture di stoccaggio, nonché le prestazioni relative all'utilizzo del complesso degli impianti di stoccaggio di cui l'impresa è titolare.

7.2. L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro il 1° aprile di ogni anno, il piano dei conferimenti di capacità di stoccaggio per il successivo anno termico dello stoccaggio, con indicazione dei soggetti ai quali sono state conferite tali capacità.

7.3. L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro i 2 mesi successivi al termine di ogni mese, i dati giornalieri riguardanti le capacità conferite e utilizzate da ciascun utente, le cessioni e gli scambi di gas e di capacità di stoccaggio tra utenti, i nuovi conferimenti.

7.4. L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro 3 mesi dalla fine del precedente anno termico dello stoccaggio, con riferimento sia a ciascun impianto di stoccaggio che al complesso degli impianti di stoccaggio di cui è titolare:

a) i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti le quantità di gas movimentate;

b) i valori massimi giornalieri registrati in immissione ed erogazione da ciascun impianto di stoccaggio,

nonché i valori massimi in immissione e in erogazione per il complesso degli impianti di stoccaggio, con indicazione della data in cui tali valori sono stati registrati;

c) la prestazione effettuata nel corso del precedente anno termico dello stoccaggio e quella massima effettivamente disponibile;

d) il valore massimo di working gas registrato nel precedente anno termico dello stoccaggio.

7.5. L'impresa di stoccaggio verifica su base giornaliera eventuali scostamenti tra il programma di cui all'art. 8, comma 5, e il gas movimentato di cui all'articolo 4, nell'aggregato e nel dettaglio dei singoli utenti, e ne dà comunicazione all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, nei casi e secondo le modalità stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento.

Titolo 3

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Art. 8.

Disposizioni generali sui servizi di stoccaggio

8.1. L'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire, alle condizioni determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000, ove il sistema di cui esse dispongono abbia capacità disponibile e i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti servizi:

a) i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, e specificatamente:

il servizio di stoccaggio di modulazione;

il servizio di stoccaggio minerario;

il servizio di stoccaggio strategico;

b) il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema.

8.2. Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio:

mette a disposizione, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre e nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, la relativa capacità di iniezione e di erogazione di gas in stoccaggio, sulla base del programma di cui al comma 8.5 e in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;

definisce, entro il 1° febbraio di ogni anno, per il successivo anno termico dello stoccaggio, i parametri che identificano il servizio minimo garantito in termini di capacità di iniezione e di erogazione.

8.3. Ai fini dell'offerta del servizio di stoccaggio minerario, l'impresa di stoccaggio mette a disposizione le relative capacità determinate dal Ministero delle attività produttive ai sensi delle norme vigenti.

8.4. Ai fini dell'offerta del servizio di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio:

a) mette a disposizione le relative capacità determinate dal Ministero delle attività produttive ai sensi delle norme vigenti;

b) mette a disposizione le quantità di gas di proprietà della stessa impresa, presenti nel giacimento, risultanti dal bilancio di chiusura dell'anno 2001. Per le eventuali quantità addizionali ai fini del raggiungimento dei valori fissati dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000:

il prezzo del gas è proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato tramite asta;

l'utente ha facoltà di richiedere anche la sola capacità di stoccaggio e di disporre di gas di proprietà.

8.5. L'impresa di stoccaggio definisce nel codice di stoccaggio un programma per le fasi di iniezione e di erogazione del servizio di modulazione e minerario relative agli impianti di stoccaggio dei quali è titolare, dando indicazione dei criteri di ottimizzazione e dei margini di flessibilità consentiti all'utente. In particolare, il programma di cui al presente comma stabilisce che:

a) in considerazione della particolare variabilità climatica riscontrabile nei mesi di aprile ed ottobre, l'impresa di stoccaggio consente, durante la fase di iniezione, l'erogazione in un prefissato periodo del mese di aprile e del mese di ottobre;

b) la quantità di gas erogata dall'utente non può essere superiore alle quantità immesse dall'utente in fase di iniezione o di cui comunque questi detiene la titolarità in stoccaggio;

c) la punta giornaliera conferita agli utenti del servizio di modulazione è ridotta, per ciascun utente, in funzione dello svaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente.

8.6. L'impresa di stoccaggio che intenda offrire anche servizi diversi da quelli definiti al comma 8.1 definisce per ciascuno di questi servizi condizioni sia di natura tecnica che economica che ne regolano le modalità di svolgimento e verifica che tali condizioni:

a) non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio;

b) non costituiscano una limitazione all'accesso, né un impedimento per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico;

c) non pregiudichino l'ottimizzazione delle capacità di stoccaggio gestite dall'impresa di stoccaggio;

d) consentano una corretta applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento di cui all'art. 15;

e) consentano una efficace confronto concorrenziale con altri servizi disponibili sul mercato, potenziali sostituti.

8.7. L'esito della verifica di cui al comma 8.6 è comunicato all'Autorità, nell'ambito della trasmissione della proposta di codice di stoccaggio e, successivamente, delle proposte per il suo aggiornamento ai sensi dell'art. 19.

8.8. In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, per i quali non risulti verificato il presupposto di cui al comma 8.6, lettera *e)*, e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 della deliberazione n. 26/02, l'impresa di stoccaggio presenta all'Autorità una proposta recante le condizioni economiche del servizio, ai fini della loro approvazione. Le condizioni economiche si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.

8.9. L'impresa di stoccaggio definisce, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 8.6, 8.7 e 8.8., le condizioni per il servizio di stoccaggio in controflusso, distinguendo tra controflusso fisico e virtuale.

8.10. L'impresa di stoccaggio e l'utente negoziano eventuali condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle definite ai sensi del comma 8.6 e del comma 8.7, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 8.6 e ne trasmettono copia all'Autorità.

Art. 9.

Richiesta di accesso ai servizi di stoccaggio e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio

9.1. L'impresa di stoccaggio conferisce per periodi non superiori all'anno termico dello stoccaggio ed entro il 1° marzo antecedente l'inizio di ciascun anno, la capacità di stoccaggio per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 8.

9.2. L'impresa di stoccaggio, dopo aver soddisfatto le richieste per il servizio di stoccaggio strategico e per il bilanciamento operativo del sistema, conferisce la capacità di spazio e di punta giornaliera, secondo il seguente ordine di priorità:

a) titolari di concessioni di coltivazione che richiedono un servizio di stoccaggio minerario;

b) soggetti ai quali compete, direttamente o indirettamente, il servizio di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, limitatamente a quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati secondo le modalità previste al comma 9.3;

c) soggetti di cui alla precedente lettera *b)*, limitatamente ad ulteriori quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, determinati secondo le modalità di cui al comma 9.3;

d) soggetti che richiedono l'accesso per servizi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.

9.3. La determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, è definita con successivo provvedimento della Autorità, in esito al procedimento avviato con delibera dell'Autorità 7 marzo 2005, n. 37/05.

9.4. Per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006, sono fatti salvi i conferimenti effettuati dall'impresa di stoccaggio per il medesimo anno.

9.5. Nel caso in cui le richieste di gas in stoccaggio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, siano superiori alle quantità di gas di proprietà dell'impresa di stoccaggio di cui all'art. 8, comma 4, lettera *b)*, la medesima impresa di stoccaggio ripartisce le quantità detenute in proporzione alle richieste.

9.6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9.3, nel caso in cui le richieste di conferimento per le categorie di cui alle lettere *b)*, *c)*, del comma 9.2, siano superiori alle disponibilità, l'impresa di stoccaggio, nel rispetto delle priorità e dei limiti di cui al comma 9.2, e sulla base della medesima metodologia adottata ai fini dei conferimenti per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006, ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste.

9.7. Le imprese di stoccaggio comunicano tra loro al fine di verificare che gli utenti abbiano fatto valere una sola volta, per il conferimento, i diritti e le priorità riconosciuti ai sensi del comma 9.2.

9.8. Gli utenti comunicano all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacità:

a) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio strategico;

b) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario;

c) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*.

9.9. L'impresa di stoccaggio provvede, nel corso dell'anno termico dello stoccaggio, a nuovi conferimenti di capacità qualora vi sia capacità disponibile. Le

modalità applicative di tale accesso sono specificate nel codice di stoccaggio ai sensi del presente provvedimento.

Art. 10.

Conferimento di capacità di stoccaggio interrompibile

10.1. L'impresa di stoccaggio stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio, le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio interrompibile assicurando non discriminazione e trasparenza.

10.2. Nel caso in cui le richieste per servizi di tipo interrompibile siano superiori alle capacità disponibili, l'impresa di stoccaggio ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste.

Art. 11.

Nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali

11.1. L'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, in precedenza servito da un altro utente, ha titolo ad ottenere il conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione, in termini di spazio e di punta, secondo le modalità stabilite nel codice di rete. A tal fine l'utente trasmette all'impresa di stoccaggio la relativa richiesta di capacità, finalizzata al rispetto degli obblighi di cui al medesimo art. 18, commi 2 e 3.

11.2. Le modalità di determinazione dei nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 9, comma 3, del presente provvedimento.

11.3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 11.2, l'impresa di stoccaggio conferisce, all'utente che abbia presentato richiesta ai sensi del comma 11.1 la relativa capacità, riducendo di un pari ammontare la capacità conferita all'utente che in precedenza serviva il medesimo cliente finale.

Art. 12.

Cessione e scambio di capacità e di gas

12.1. La cessione e lo scambio di capacità conferita agli utenti nonché la cessione e lo scambio del gas immesso in stoccaggio sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità.

12.2. Sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 12.1, gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro le capacità di stoccaggio ad essi conferite, nonché cedere o scambiare le quantità di gas immesso in stoccaggio di cui detiene la titolarità.

12.3. Le condizioni economiche relative alla cessione e agli scambi, effettuati ai sensi del comma 12.2, sono comunicate dagli utenti mensilmente all'Autorità.

12.4. L'impresa di stoccaggio assicura che gli oneri eventualmente imposti agli utenti per consentire gli scambi e le cessioni, a copertura dei costi addizionali efficientemente sostenuti, siano trasparenti non discriminatori e non costituiscano un impedimento all'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.

Art. 13.

Garanzie

13.1. L'impresa di stoccaggio può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento ai sensi degli articoli 9 e 10 e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza.

13.2. L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare adeguato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire una indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di stoccaggio.

13.3. L'impresa di stoccaggio ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 13.1 e 13.2.

PARTE 3

Erogazione del servizio di stoccaggio

Titolo 1

CONDIZIONI MINIME PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 14.

Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione

14.1. L'utente titolare del conferimento, ovvero l'utente al quale detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità stabilite nel codice di stoccaggio, le prenotazioni di capacità per l'iniezione o l'erogazione che intende utilizzare, nel rispetto delle capacità conferite. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità stabilite nel codice di stoccaggio, le prenotazioni giornaliere di capacità.

14.2. Gli utenti possono operare giornalmente delle compravendite di gas in stoccaggio efficaci dal giorno precedente, secondo una procedura stabilita nel codice di stoccaggio.

L'impresa di stoccaggio si impegna ad iniettare ed erogare le capacità prenotate dagli utenti di cui al

comma 14.1, nel rispetto del criterio di cui all'art. 8, comma 5, del presente provvedimento; qualora l'utente riformuli la prenotazione, nel rispetto dei criteri sopra citati, l'impresa di stoccaggio modifica conseguentemente i propri impegni di immissione e di erogazione.

Art. 15.

Corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi

15.1. Fino alla scadenza del primo periodo di regolazione tariffaria, i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi sono fissati secondo le disposizioni dei commi 15.2, 15.3 e 15.4. Per il secondo periodo di regolazione, i corrispettivi di bilanciamento sono aggiornati con provvedimento dell'Autorità.

15.2. L'impresa di stoccaggio immette in rete, per conto degli utenti, la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri relativi alle quantità di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o di erogazione, posti a carico degli utenti secondo le percentuali pubblicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, della deliberazione n. 26/02. L'impresa di stoccaggio comunica agli utenti le quantità effettivamente immesse e prelevate.

15.3. Nel caso l'utente eroghi con una capacità di punta giornaliera superiore a quella in precedenza conferitagli, questi può acquistare la capacità necessaria mediante le cessioni di capacità di cui all'art. 12 entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura. Qualora l'utente non ponga in essere la sopraccitata azione, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacità di punta giornaliera effettivamente utilizzata nel mese e la capacità di punta giornaliera disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 5, per il medesimo mese:

a) per erogazioni avvenute fino al giorno in cui il gas in stoccaggio è pari ad almeno l'80% dello spazio conferito per il servizio di modulazione nel medesimo anno termico dello stoccaggio:

un corrispettivo pari a 1,3 volte il corrispettivo unitario f_p di cui all'art. 6, comma 2, della deliberazione n. 26/02 (di seguito: corrispettivo unitario f_p), qualora la capacità di punta giornaliera sia usata in eccesso per non più di due giorni nel mese;

un corrispettivo pari a 1,7 volte il corrispettivo unitario f_p in tutti gli altri casi;

b) per erogazioni avvenute a partire dal giorno in cui il gas in stoccaggio è inferiore all'80% dello spazio conferito per il servizio di modulazione nel medesimo anno termico dello stoccaggio:

un corrispettivo pari a 1,5 volte il corrispettivo unitario f_p, qualora la capacità di punta giornaliera sia usata in eccesso per non più di due giorni nel mese;

un corrispettivo pari a 1,9 volte il corrispettivo unitario f_p, in tutti gli altri casi.

15.4. Nel caso le quantità iniettate in stoccaggio risultino superiori rispetto alla capacità di spazio in precedenza conferitagli, l'utente può ricorrere alle cessioni di capacità e gas di cui all'art. 12, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura. Qualora l'utente non ponga in essere la sopraccitata azione, l'impresa di stoccaggio applica alla massima quantità immessa in eccesso per ciascun mese:

a) nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s di cui all'art. 6, comma 2 della deliberazione n. 26/02 (di seguito: corrispettivo unitario di spazio f_s);

b) nel mese di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s;

c) nei mesi di agosto e settembre 1,6 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s;

d) nel mese di ottobre 1,8 volte il corrispettivo unitario di spazio f_s.

15.5. L'utente che, nel giorno o nei giorni in cui nell'anno termico di stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti aver iniettato una quantità di gas superiore alla capacità di spazio in precedenza conferitagli, ha l'obbligo di cedere il gas iniettato in eccesso, qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto contestualmente le quantità programmate dagli utenti del trasporto presso uno o più punti di entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del trasporto detengano anche capacità di stoccaggio. Ove entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati, corretti da eventuali errori di misura, l'utente non proceda alla suddetta cessione, l'impresa di stoccaggio cede il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.

15.6. Nel caso le quantità di gas erogate da un utente risultino superiori rispetto a quelle detenute in stoccaggio, l'utente può acquistare quantità di gas mediante le cessioni di gas di cui all'art. 12, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura. Qualora l'utente non ponga in essere la sopraccitata azione si applicano le disposizioni relative allo stoccaggio strategico, di cui al comma 15.7.

15.7. L'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e

a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:

versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;

versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all'art. 6 della deliberazione n. 26/02;

b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ.

15.8. I corrispettivi di cui al comma 15.7 sono fissati annualmente dall'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

15.9. I proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva strategica sono ripartiti pro quota agli utenti a carico dei quali è posto il servizio di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/2000, ad eccezione dei proventi derivanti dalla reintegrazione del gas nei casi di erogazione non autorizzata, che sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.

15.10. I proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento sono ridistribuiti pro quota agli utenti.

15.11. Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà immesso in stoccaggio, alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione questi corrisponderà all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno e con un preavviso di almeno quarantotto ore all'utente, ha la facoltà di cedere il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.

15.12. In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2001, non sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al corrispettivo f_p. Qualora, nei casi identificati dal presente comma, siano rese disponibili da parte dell'impresa di stoccaggio capacità di punta giornaliera addizionali, oltre le quantità complessivamente conferite, i corrispettivi relativi a tali quantità addizionali sono riconosciuti all'impresa di stoccaggio e non partecipano ai proventi di cui al comma 15.10.

Titolo 2

TUTELA DEI CONTRAENTI

Art. 16.

Coordinamento fra imprese

16.1. L'impresa di stoccaggio sottoscrive, entro tre mesi dall'inizio di ogni anno termico dello stoccaggio, accordi con le altre imprese di stoccaggio, al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'offerta dei servizi di stoccaggio, ivi incluse le procedure di conferimento per quanto attiene allo stoccaggio strategico, di modulazione stagionale e minerario, di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000.

16.2. L'impresa di stoccaggio sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di stoccaggio e di trasporto, ivi incluse:

a) la programmazione delle campagne di iniezione ed erogazione;

b) la verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale;

c) la procedura di emergenza.

Art. 17.

Risoluzione delle controversie

17.1. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di stoccaggio, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti possono ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Art. 18.

Riservatezza

18.1. L'impresa di stoccaggio e l'utente del servizio non divulgano, anche a mezzo di dipendenti e/o agenti, tali informazioni se non in funzione dell'esecuzione del codice di stoccaggio.

18.2. Le informazioni di cui al comma precedente sono divulgate a terzi previa autorizzazione scritta della parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

PARTE 4

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19.

Adozione ed aggiornamento del codice di stoccaggio

19.1. L'impresa di stoccaggio redige il codice di stoccaggio sulla base dello schema di codice di stoccaggio allegato al presente provvedimento (allegato *A*).

19.2. L'impresa di stoccaggio procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di stoccaggio sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede l'istituzione di un organo tecnico di consultazione in rappresentanza degli utenti del sistema, tra i quali: utenti del servizio di stoccaggio, imprese di trasporto, imprese di distribuzione e consumatori finali (di seguito. Comitato di consultazione). La composizione del Comitato di consultazione è definita dall'impresa di stoccaggio, nel rispetto del principio di non discriminazione degli interessi coinvolti e della neutralità del servizio.

19.3. La proposta di composizione è trasmessa all'Autorità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Autorità, entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta, verifica il rispetto dei criteri di cui al comma 19.2. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la composizione del Comitato di consultazione si intende verificata.

19.4. Il Comitato di consultazione:

esprime pareri non vincolanti sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;

propone all'impresa di stoccaggio gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

19.5. L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità il parere o le proposte di aggiornamento ricevute da parte del Comitato di consultazione, contestualmente all'invio della proposta di codice di stoccaggio e delle successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000.

19.6. Il codice di stoccaggio approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 20.

Disposizioni transitorie relative ai contratti esistenti

20.1. Nei rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra l'impresa di stoccaggio e l'utente restano in vigore sino all'approvazione del codice di stoccaggio ai sensi dell'art. 19, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.

Art. 21.

Pubblicazione ed entrata in vigore

21.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

Milano, 21 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CODICE DI STOCCAGGIO

L'impresa di stoccaggio redige il codice di stoccaggio, ai sensi dell'art. 19 della presente deliberazione dell'Autorità, sulla base del seguente schema di codice di stoccaggio.

1. *Sezione Informazione, articolata in quattro capitoli:*

Contesto normativo.

Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge, dei provvedimenti dell'Autorità e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di stoccaggio.

Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione.

Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, gli impianti di stoccaggio dell'impresa di stoccaggio. Fornisce in particolare:

a) la rappresentazione geografica degli impianti di stoccaggio con la relativa ubicazione;

b) la rappresentazione schematica degli impianti di stoccaggio, con l'indicazione dei collegamenti con la rete nazionale di gasdotti;

c) l'indicazione delle prestazioni del complesso degli impianti di stoccaggio nelle principali situazioni di esercizio;

d) l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalità di determinazione.

Descrizione dei servizi.

Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di stoccaggio offre con le proprie attività di stoccaggio, con specificazione, nel caso dei servizi diversi dai servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, delle relative condizioni tecnico-economiche.

Procedure di coordinamento informativo.

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di stoccaggio e gli utenti e le modalità che ne assicurano la riservatezza. Sono altresì descritte le modalità di formazione del personale degli utenti per l'impiego dei suddetti sistemi.

2. *Sezione Accesso al servizio di stoccaggio, articolata in due capitoli:*

Conferimento di capacità di stoccaggio.

Il capitolo descrive, per i servizi di cui al punto 1, le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacità, con l'indicazione delle durate dei periodi di conferimento e delle modalità di determinazione delle capacità conferibili.

3. *Sezione Effettuazione del servizio di stoccaggio, articolata in cinque capitoli:*

Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione.

Il capitolo descrive le modalità con le quali gli utenti eseguono la prenotazione di capacità e le modalità di espletamento degli impegni di iniezione ed erogazione di tali capacità da parte dell'impresa di stoccaggio, anche nel caso di vincoli di capacità e per esigenze di manutenzione. L'impresa di stoccaggio specifica i criteri impiegati per la determinazione di capacità, le modalità con le quali avviene lo scambio o la cessione delle capacità assegnate.

Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi.

Il capitolo descrive gli adempimenti dell'impresa di stoccaggio e degli utenti in merito al bilanciamento delle posizioni in stoccaggio degli utenti (anche relativamente al bilanciamento di questi ultimi sulla rete), specificando, in particolare i corrispettivi applicati per il bilanciamento.

Misura del gas.

Il capitolo descrive le modalità per la misura della quantità di gas immesso ed erogato, nonché del gas in stoccaggio, con indicazione del potere calorifico superiore e dei criteri per la validazione delle misurazioni.

Qualità del gas.

Il capitolo descrive i requisiti di qualità del gas in iniezione ed erogazione da stoccaggio, al fine di consentire l'interoperabilità degli impianti di stoccaggio con il sistema di trasporto connesso.

Il capitolo descrive inoltre le modalità per la misura della qualità del gas immesso in stoccaggio (ed erogato) e per la validazione delle misurazioni.

Il capitolo specifica le modalità per la determinazione del potere calorifico superiore nei punti di immissione (e di erogazione).

Pressioni di immissione e di erogazione.

Il capitolo specifica gli intervalli di pressione ammessi nei punti di immissione e di erogazione, al fine di consentire l'interoperabilità degli impianti di stoccaggio con il sistema di trasporto connesso.

4. *Sezione Qualità del servizio.*

Qualità del servizio.

La sezione descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia.

5. *Sezione Programmazione, articolata in due capitoli:*

Programmazione e gestione delle manutenzioni.

Il capitolo descrive le modalità con le quali l'impresa di stoccaggio programma e comunica gli interventi di manutenzione sugli impianti di stoccaggio.

Coordinamento operativo.

Il capitolo descrive le procedure adottate dall'impresa di stoccaggio in merito al coordinamento operativo con le altre imprese di stoccaggio e con le imprese di trasporto.

6. *Sezione Amministrazione, articolata in tre capitoli:*

Normativa fiscale e doganale.

Il capitolo richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'impresa di stoccaggio e gli utenti assumono in qualità di depositari fiscali e doganali.

Fatturazione e pagamento.

Il capitolo descrive le modalità di fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti.

Risoluzione delle controversie.

Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di stoccaggio, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

7. *Sezione Emergenza, articolata in due capitoli:*

Gestione delle emergenze di servizio.

Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di stoccaggio attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale.

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00. Nel capitolo sono descritti inoltre gli adempimenti dell'impresa di stoccaggio, degli utenti e dei loro clienti.

8. *Sezione Aggiornamento del codice di stoccaggio.*

Nella sezione l'impresa di stoccaggio descrive la procedura di aggiornamento del codice di stoccaggio adottata ai sensi dell'art. 19 del presente provvedimento.

05A06860

DELIBERAZIONE 21 giugno 2005.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, in ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05. (Deliberazione n. 122/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/2001;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/2004;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione;

il documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 5 maggio 2005);

Considerato che:

con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:

(a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

(b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio;

con la deliberazione n. 62/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione n. 170/04, definisca le modalità di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

con la sopra richiamata deliberazione l'Autorità ha disposto di mantenere per l'intero periodo di regolazione in corso, la disciplina relativa all'articolazione tariffaria per ambito, prevista dalla deliberazione n. 170/04;

nel documento di consultazione 5 maggio 2005 l'Autorità ha prospettato i contenuti delle integrazioni e modifiche alla disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:

(i) definizione di una disciplina di calcolo e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, e che si basi su dati verificabili e idonei a definire in modo certo la formazione del capitale investito;

(ii) determinazione dello specifico coefficiente ε da applicare alla quota variabile della tariffa nazionale di riferimento, al fine di riconoscere all'impresa di distribuzione i benefici connessi alla variazione delle variabili di scala, per la quota parte del vincolo sui ricavi relativa ai costi operativi, a copertura forfettaria dell'incremento dei costi operativi connessi ai nuovi investimenti;

(iii) mantenimento dell'istituto del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, introducendo un meccanismo che ne riduca l'intervento in maniera graduale fmo alla sua eliminazione al termine del periodo di regolazione;

(iv) modifica della tempistica di presentazione delle proposte tariffarie prevista dalla deliberazione n. 170/04;

(v) definizione di criteri che consentano la corretta determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza di riclassificaziom di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di prossima adozione da parte del Ministero delle attività produttive;

nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti esigenze:

(i) ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione, prevedere che:

le dismissioni siano valutate, ove disponibile la stratificazione temporale dei relativi cespiti, secondo la metodologia del costo storico rivalutato prevista dal regime individuale, senza tener conto di eventuali rivalutazioni o svalutazioni;

la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento già riconosciuta sul capitale esistente;

per l'anno termico 2004-2005, gli investimenti riconosciuti siano quelli effettuati nell'esercizio 2003 e quelli entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano già stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

(ii) prevedere che il coefficiente ε sia determinato a partire da ricavi convenzionali calcolati con riferimento ai parametri fisici relativi all'anno termico 2001-2002, originanti il valore della quota dei costi operativi ultima approvata;

(iii) mantenimento dell'istituto del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, senza prevedere alcuna riduzione della sua entità, garantendo l'intervento transitorio a favore delle località ad «alto costo»;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorità fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti dì risparmio energetico;

Ritenuto che sia necessario:

al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del Tar Lombardia riportate alla lettera *(a)* del primo considerato, apportare le modifiche al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 170/04, adottando una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, riconoscendo anche gli eventuali investimenti entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano già stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

al fine del riconoscimento dei nuovi investimenti di cui al precedente alinea, prevedere che le dismissioni possano essere valutate coerentemente con la metodologia prevista dal regime individuale e la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento già riconosciuta sul capitale esistente;

alla luce delle modifiche introdotte a seguito del riconoscimento degli investimenti di cui al precedente alinea e del mantenimento per l'intero periodo di regolazione della disciplina relativa all'articolazione tariffaria per ambito prevista dalla deliberazione n. 170/04, modificare i criteri di calcolo del coefficiente ε e la disciplina relativa al Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione, nonché il termine di presentazione delle proposte tariffarie di distribuzione, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori;

al fine di evitare la remunerazione delle medesime infrastrutture mediante le tariffe di distribuzione e al contempo le tariffe di trasporto, definire fin d'ora criteri per la corretta determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza di riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di prossima adozione da parte del Ministero delle attivita produttive;

prevedere il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di euro per l'anno termico 2005-2006;

Delibera:

1. di modificare e integrare la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 4, comma 4.3, le parole: «coefficiente ε_i di ambito», sono sostituite dalle parole: «coefficiente $\varepsilon_{t,i}$ di ambito»;

b) all'art. 4, il comma 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4. Il coefficiente $\varepsilon_{t,i}$, relativo all'i-esimo ambito, per l'anno termico t, è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\varepsilon_{t,i} = \varepsilon_{rif,t,i} \times \left(1 - \frac{CO_{t,i}}{VRD_{t,i}}\right) + \varepsilon_{2001,t,i} \times \frac{CO_{t,i}}{VRD_{t,i}}$$

dove:

$$\varepsilon_{rif,t,i} = (VRDA_{t,i} - QF^{*}NUA_{t-2,i})/(RCTA_{t-2,i} - QF^{*}NUA_{t-2,i})$$

$$\varepsilon_{2001,t,i} = (VRDA_{t,i} - QF^{*}NUA_{2001,i})/(RCTA_{2001,i} - QF^{*}NUA_{2001,i})$$

dove:

$CO_{t,i}$ è la somma dei valori di CO_t, delle località non in avviamento costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 9 del presente provvedimento;

$VRDA_{t,i}$ è il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito per l'anno termico t, calcolato con la seguente formula:

$$VRDA_{t,i} = VRD_{t,i} + QFNC + RE$$

dove:

$VRD_{t,i}$ è la somma dei valori di VRD_t delle località non in avviamento costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 9 del presente provvedimento;

$QFNC$ è la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione), calcolato ai sensi dell'art. 12 del presente provvedimento;

RE è l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 11, calcolato ai sensi del comma 4.5;

QF è la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;

$NUA_{t-2,i}$ è la somma dei clienti attivi delle località costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi;

$RCTA_{t-2,i}$ sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno dell'anno termico t-2 quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici successivi e ai corrispondenti consumi complessivi;

$NUA_{2001,i}$ è la somma dei clienti attivi delle località a regime costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno 2002, incrementata del numero dei clienti attivi delle località che terminano il periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 7.4;

$RCTA_{2001,i}$ sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti $NUA_{2001,i}$ come definiti al precedente alinea e ai consumi complessivi delle località a regime costituenti l'i-esimo ambito dell'anno termico 2001-2002, incrementati dei consumi delle località che terminano il periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 7.4.»;

c) all'art. 4, dopo il comma 4.4, sono inseriti i seguenti commi:

«4.5. Per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 la componente RE è calcolata moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002.

4.6. Nella località in avviamento, l'impresa di distribuzione applica la quota tariffaria fissa come riportata in tabella 1 e la quota tariffaria variabile ottenuta moltiplicando quella riportata in tabella 1 per un coefficiente liberamente determinato dall'impresa medesima.»;

d) all'art. 5, comma 5.1, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni anno,», sono sostituite con le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno,» e le parole: «ai sensi dell'art. 8 o 9», sono sostituite dalle parole: «ai sensi dell'art. 7 o 9»;

e) all'art. 5, comma 5.2, le parole: «a partire dal secondo anno termico», sono sostituite dalle parole: «a partire dal terzo anno termico»;

f) all'art. 5, comma 5.3, le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno,», sono sostituite con le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno,»;

g) all'art. 5, dopo il comma 5.3, è inserito il seguente comma:

«5.3.1. La proposta tariffaria che l'impresa di distribuzione trasmette all'Autorità ai sensi del comma 5.1 e 5.3, è corredata da:

a) la modulistica predisposta dagli uffici, comprensiva di una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di cespiti, opportunamente compilata;

b) il prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per località, con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio sottoposto a revisione contabile, ovvero il preconsuntivo da sottoporre alla suddetta revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente.»;

h) all'art. 5, dopo il comma 5.4, è inserito il seguente comma:

«5.4.1. L'Autorità si riserva di valutare, anche successivamente all'approvazione delle proposte tariffarie formulate ed anche effettuando ispezioni presso le imprese di distribuzione in collaborazione con la Guardia di finanza, la correttezza delle proposte tariffarie formulate, anche valutando la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa.»;

i) all'art. 5, dopo il comma 5.5, è inserito il seguente comma:

«5.5.1. Nel caso di cui al comma 5.5, l'Autorità definisce le tariffe sulla base di un vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia di cui all'art. 7, ponendo pari a zero il valore di NI_{bil} e sulla base di un coefficiente $\varepsilon_{rif,t,i}$ calcolato applicando ai valori dei clienti attivi e dei consumi complessivi comunicati nel precedente anno termico, una variazione pari a quella media risultante a livello nazionale sulla base dei dati validi ricevuti. I nuovi investimenti effettivamente realizzati verranno presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo.»;

j) all'art. 7, comma 7.1, la formula di calcolo del VRD_{2004} è sostituita dalla seguente formula: «$VRD_{2004} = (rD_{2004} \times CI_{2004} + CO_{2004} + AMM_{2004})$», dopo la parola «dove», sono inserite le seguenti formule:

$$«CI_{2004} = (CI_{2003} + NI_{2003}) \times (1 + I_{2003} + Y + Q + W)$$

$$CI_{2003} = VRD_{2003} \times \frac{(1 - pesoD_{amm+ges})}{rD_{2003}}$$

$$CO_{2004} = CO_{2003} \times (1 + I_{2003} - RP_D + Y + Q + W)$$

$$CO_{2003} = VRD_{2003} \times pesoD_{ges}$$

$$AMM_{2004} = AMM_{2003} \times (1 + I_{2003} - RP_D + Y + Q + W) + AMM_{NI2003} \times (1 + Y + Q + W)$$

$$AMM_{2003} = VRD_{2003} - CO_{2003} - (rD_{2003} \times CI_{2003})»$$

e dopo la definizione di «rD_{2003}», sono inserite le seguenti definizioni:

«NI_{2003} è il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas naturale nella località, come definito al comma 7.1.1, realizzati entro il termine dell'esercizio 2003, e non riconosciuti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione relative all'anno termico 2003-2004; gli investimenti eventualmente entrati in esercizio nel secondo semestre dell'esercizio 2002 saranno riconosciuti ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio;

$pesoD_{ges}$ è la quota parte del VRD_{2003} della singola località, espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione;

AMM_{NI2003} è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti NI_{2003}, calcolato come definito al comma 7.1.1;

Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

Q è il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

W è il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.»;

k) all'art. 7, dopo il comma 7.1, sono inseriti i seguenti commi:

«7.1.1. Ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per gli anni termici successivi al primo, VRD_t, l'impresa di distribuzione applica la formula di cui al comma 7.1, utilizzando il valore di CI_t, CO_t, AMM_t, calcolati con le seguenti formule:

$$CI_t = (CI_{t-1} + NI_{t-1}) \times (1 + I_{t-1} + Y + Q + W)$$

$$CO_t = CO_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D + Y + Q + W)$$

$$AMM_t = AMM_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D + Y + Q + W) + AMM_{NI,t-1} \times (1 + Y + Q + W)$$

dove:

CI_{t-I} è il valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;

NI_{t-I} è il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas naturale nella località, realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD; il valore dei nuovi investimenti è dato dalla seguente formula:

$$NI_{t-1} = NI_{bil} - CONTR_{cap} - DIS_n - AMM_{t-1}$$

dove:

NI_{bil} è il valore degli investimenti realizzati, riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile, ovvero sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione;

$CONTR_{cap}$ è il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e da privati per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di distribuzione di gas naturale, riferibili agli investimenti considerati, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile, ovvero sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione;

DIS_n è il valore delle svalutazioni relative ai cespiti dismessi, calcolato come valore netto di libro riportato sui bilanci sottoposti a revisione contabile o sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione, ovvero, qualora sia disponibile la stratificazione temporale dei relativi incrementi patrimoniali, il costo storico rivalutato netto calcolato ai sensi dell'art. 9;

AMM_{t-1} è il valore degli ammortamenti riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;

$AMM_{NI,t-1}$ è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:

$$AMM_{NI,t-1} = \sum_c \frac{NI_{bil,c}^{amm} - DIS_{l,c}}{DC_c}$$

dove:

$NI_{bil,c}^{amm}$ è il valore di NI_{bil}, al netto degli investimenti relativi a immobilizzazioni in corso, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 2;

$DIS_{l,c}$ è il valore lordo dei cespiti dismessi contabilmente in quell'anno, distinto per le categorie riportate nella tabella 2; qualora sia disponibile la stratificazione temporale degli incrementi patrimoniali, il valore di $DIS_{l,c}$ è pari al costo storico rivalutato lordo calcolato ai sensi dell'art. 9, dei cespiti che in quell'anno hanno esaurito la durata convenzionale di cui alla tabella 2 e dei cespiti alienati prima del termine della durata convenzionale di cui alla medesima tabella 2;

DC_c è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella n. 2; tali durate sono da utilizzare ai soli fini tariffari;

I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

CO_{t-1} è il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente a quello cui è riferita la proposta tariffaria.

7.1.2. Ai fini del calcolo dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, l'impresa di distribuzione considera gli investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas naturale presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.

7.1.3. Ai fini dell'individuazione dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, sono da escludere gli oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni e oneri di avviamento.

7.1.4. Ai fini della determinazione del valore dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, nel caso di investimenti e contributi comuni a più località, questi devono essere ripartiti tra le diverse località in proporzione ai rispettivi capitali investiti, CI_{t-1}, e nel caso delle altre immobilizzazioni in proporzione al numero dei clienti attivi delle località.»;

l) all'art. 7, comma 7.2, le parole: «quale $pesoD_{amm+ges}$ un valore pari a 58,16%», sono sostituite con le parole: «quale AMM_{2003} un valore pari al 19,16% e quale CO_{2003} un valore pari al 39% del VRD_{2003}», e dopo le parole «pari a euro 122,13.» sono inserite le parole: «Il valore di CI_{2003} è calcolato per differenza, tenuto conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il precedente periodo di regolazione, pari all'8,8%.»;

m) all'art. 7, dopo il comma 7.4, sono inseriti i seguenti commi:

«7.5. Le località di cui al comma 7.4 individuano il valore di AMM_t, CO_t e CI_t con i criteri previsti all'art. 7.2, incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti NI_{t-1}, calcolato ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1, tenuto conto dell'inflazione, e incrementando la quota ammortamento del valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti AMM_{NI}, calcolato ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1.

7.6. Nel caso in cui nell'anno termico precedente siano avvenute riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1, assumendo un valore di CO_{t-1} al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attività di trasporto, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto in vigore all'atto della riclassificazione e valori di DIS_n e $DIS_{l,c}$ pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto in vigore all'atto della riclassificazione.»;

n) l'art. 8 è abrogato;

o) all'art. 9, il comma 9.2 è abrogato;

p) all'art. 11, comma 11.2, le parole: «Per l'anno termico 2004-2005» sono sostituite dalle parole: «Per il secondo periodo di regolazione»;

q) all'art. 12, comma 12.1, le parole: «per l'anno termico 2004-2005» sono sostituite dalle parole: «per il secondo periodo di regolazione»;

r) all'art. 12, comma 12.2, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2008»;

s) all'art. 12, comma 12.3, le parole: «$VRD_{2004\ i}$» sono sostituite dalle parole: «$VRD_{t,i}$», le parole: «30 giugno 2002 (NUA_i)» sono sostituite dalle parole: «30 giugno dell'anno termico *t* - 2, quando *t* rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico *t* - 2, quando *t* rappresenta gli anni termici successivi ($NUA_{t-2,i}$)» e le parole: «anno termico 2001-2002, (E)» sono sostituite dalle parole: «anno termico *t* - 2, ($E_{t-2,i}$)»;

t) all'art. 12, il comma 12.4, è sostituito dal seguente:

«12.4. Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC è negativa e per l'anno termico t è pari al maggior valore tra i due seguenti:

$$QFNC = (VRD_{t,i} - 262,72 \times NUA_{t-2,i}) \times 0,5$$

$$QFNC = (VRD_{t,i} - 3,822 \times E_{t-2,i}) \times 0,5$$

u) all'art. 12, il comma 12.5, è sostituito dal seguente:

«12.5. La quota QFNC a carico degli ambiti diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 è pari all'1% della somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'i-esimo ambito, $VRD_{t,i}$, mentre sarà definita con successivo provvedimento per gli anni termici seguenti;

v) all'art. 12, comma 12.6, le parole: «$VRD_{2004,i}$» sono sostituite dalle parole: «$VRD_{t,i}$», le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle parole: «30 giugno dell'anno termico *t* - 2, quando *t* rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005- 2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico *t* - 2, quando *t* rappresenta gli anni termici successivi» e le parole: «anno termico 2001-2002» sono sostituiti dalle parole: «anno termico *t* - 2»;

w) all'art. 12, comma 12.8, le parole: «Entro il 31 luglio 2005» sono sostituite dalle parole: «Entro il 31 luglio di ogni anno»;

x) all'art. 12, comma 12.9, le parole: «entro il 30 settembre 2005» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 settembre di ogni anno»;

y) all'art. 12, dopo il comma 12.9, sono inseriti i seguenti commi:

«12.9.1. Le località in avviamento sono escluse dall'accesso al fondo, anche nel caso in cui siano inserite in ambiti tariffari ad alto costo per i quali il titolare decida di accedere al fondo: ai fini del calcolo della QFNC di ambito vanno esclusi sia i clienti finali delle località in avviamento inserite nell'ambito in questione, sia il relativo valore del gas immesso in rete.

12.9.2. Le quote QFNC positive e negative relative all'anno termico 2004-2005 vengono versate e riscosse dalle imprese di distribuzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 gennaio 2006.»;

z) all'art. 12, i commi 12.10 e 12.11, sono abrogati;

aa) all'art. 13, la rubrica: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005» è sostituita dalla seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006»;

bb) all'art. 13, il comma 13.1, è sostituito dal seguente comma:

«13.1. In deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e i dati necessari alla determinazione delle proppste tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).»;

cc) all'art. 13, dopo il comma 13.2, è inserito il seguente comma:

«13.3. Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2005-2006, le imprese di distribuzione che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 3, applicano, con decorrenza dal 1° ottobre 2005, la tariffa risultante dal nuovo vincolo. Sino all'esito del procedimento di cui all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1.»;

dd) gli articoli successivi all'art. 7 sono rinumerati in conseguenza delle modifiche di cui alle precedenti lettere *n)* ed *o)*;

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.

Milano, 21 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

TABELLA 2

DURATA CONVENZIONALE TARIFFARIA DELLE INFRASTRUTTURE

Categoria di cespiti	Durata in anni
Fabbricati	40
Condotte stradali	40
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Misuratori	20
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

05A06861

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005)**, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 2005, n. 131** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza nel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Partecipazioni in società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni* di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2001, n. 120, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, (*Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2001, n. 170), (Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici), come modificato dalla presente legge.

«Art. 1. — 1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 64, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei *quorum* assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A07151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vino Chianti Classico intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico»,

ha espresso nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:

Art. 7.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero» nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione in abbinamento inscindibile con la denominazione «Chianti Classico».

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.

I confezionatori hanno inoltre la possibilità di apporre separatamente il marchio «Gallo Nero», stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della bottiglia.

L'utilizzo del marchio «Gallo Nero» è curato direttamente dal Consorzio tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

2. Nella designazione del vino «Chianti Classico» può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

4. È consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.

5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti Classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

6. Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

8. Per i vini prodotti nel territorio di cui all'art. 3, aventi diritto alla DOCG Chianti accompagnata dalla specificazione «Classico», il termine «Classico» segue obbligatoriamente la denominazione d'origine Chianti anche nella denuncia delle uve o nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

9. In deroga a tale obbligo, tuttavia, è consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al diritto alla specificazione «Classico». Tale rinuncia, che è irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.

10. Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantità all'Ispettorato repressione frodi, alle camere di commercio detentrici dell'albo del Chianti Classico, competenti per territorio.

11. L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla prima frase del comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per la quantità di Chianti Classico a cui si riferisce la rinuncia al termine «Classico», si effettua alla produzione indipendentemente dall'esame organolettico prescritto per le DOCG nella fase dell'imbottigliamento previsto dalla seconda frase del medesimo comma, e in riferimento ai requisiti previsti per il Chianti Classico.

12. Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico e i relativi vini, sono ammesse le scelte vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Consorzio Vino Chianti Classico > Elementi vari

Allegato 1

Allegato 2

92 mm

127 mm

92 mm

17 mm

Allegato 3

16,5 mm

05A06624

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Max Farma».

Estratto determinazione n. 342 del 16 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti n. 42, Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale 01393930019:

Medicinale: LORMETAZEPAM MAX FARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035910013 - «1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035910025 - «2 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035910037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml,

è ora trasferita alla società: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede in via S. Michele degli Scalzi n. 73, Pisa, con codice fiscale 00108790502, con variazione della denominazione in: Lormetazepam Baldacci.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rhinaaxia»

Estratto determinazione n. 343 del 16 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica n. 9, Vicenza, con codice fiscale 03804220154:

Medicinale: RHINAAXIA.

Confezione: A.I.C. n. 028166015 - soluzione rinologica 26 ml 3,8%,

è ora trasferita alla società: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede in via E. Fermi n. 50, Settimo Milanese (Milano), con codice fiscale 07486020154.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06901

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene IG»

Estratto determinazione n. 344 del 16 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco n. 6, Episcopia (Potenza), con codice fiscale RNNGPP56A04D414M:

Medicinale: KETOPROFENE IG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036468015 - «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2,5 ml;

A.I.C. n. 036468027 - «5% gel» tubo da 50 g,

è ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico n. 31, Milano, con codice fiscale 12432150154, con variazione della denominazione in: Ketoprofene Eurogenerici.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Laser», «Verax Intimo» e «Verax Blu».

Estratto determinazione n. 345 del 16 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora registrati a nome della società Tosi Farmaceutici S.a.s., con sede in corso della Vittoria n. 12/B, Novara, con codice fiscale 00109210039:

Medicinale: LASER.

Confezioni:

A.I.C. n. 023886029 - 30 compresse 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 023886031 - «500 mg supposte» 10 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 023886056 - 30 bustine 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 023886068 - 30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 023886070 - 30 bustine 500 mg;

A.I.C. n. 023886082 - «R» 20 compresse retard 750 mg.

Medicinale VERAX INTIMO.

Confezioni:

A.I.C. n. 024164042 - «Ginecologico» 10 bustine 500 mg;

A.I.C. n. 024164055 - «P» sol. ginecologica pronta 1 flacone 140 ml;

A.I.C. n. 024164067 - «P» sol. ginecologica pronta 5 flaconi 140 ml.

Medicinale: VERAX BLU.

Confezione: A.I.C. n. 026979017 - «0,15% collutorio» 1 flacone da 120 ml,

è ora trasferita alla società: Princeps S.r.l., con sede in via Donatori di Sangue, s.n.c., Piasco (Cuneo), con codice fiscale 02267950042.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Vasorinil», «Video-Light» e «Video-Mill».

Estratto determinazione n. 349 del 22 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora registrati a nome della società Euroderm OTC S.p.a., con sede in piazzale Aquileja n. 8, Milano, con codice fiscale 03359850967:

Medicinale: VASORINIL.

Confezione: A.I.C. n. 018949014 - «0,1% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml.

Medicinale: VIDEO-LIGHT.

Confezione: A.I.C. n. 032042018 - «0,01% Collirio, soluzione» flacone 15 ml.

Medicinale: VIDEO-MILL.

Confezione: A.I.C. n. 033206018 - flacone soluzione oftalmica 0,1% 10 ml,

è ora trasferita alla società: Euroderm R.D.C. S.r.l. Unipersonale, con sede in via Ansperto n. 10, Milano, con codice fiscale 04628980965.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ferro Gluconato Euroderm», «Ginoxil», «Reloxyl» e «Reticus».

Estratto determinazione n. 350 del 22 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora registrati a nome della società Euroderm R.D.C. S.p.a., con sede in piazzale Aquileia, 8 Milano, con codice fiscale n. 08571140584:

Medicinale: FERRO GLUCONATO EURODERM.

Confezione: A.I.C. n. 035239019 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Medicinale: GINOXIL.

Confezione: A.I.C. n. 032128011 - 4 flac. 150 ml + 4 cannule irrig. monouso.

Medicinale: RELOXYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032129013 - gel idroal. tubo 30 g 5%.

A.I.C. n. 032129025 - gel idroal. tubo 30 g 10%.

Medicinale: RETICUS.

Confezione: A.I.C. n. 022668040 - «0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g,

è ora trasferita alla società: Euroderm R.D.C. S.r.l. Unipersonale, con sede in via Ansperto, 10, Milano, con codice fiscale n. 04628980965.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eselin»

Estratto determinazione n. 351 del 22 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde di Aprilia (Latina), con codice fiscale 00076670595:

Medicinale: ESELIN.

Confezione: A.I.C. n. 021545025 - «250 mg compresse» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Sifarma S.p.a., con sede in via Brunelleschi Filippo n. 12, Milano, con codice fiscale 09407440156.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06897

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Friulana Servizi - CO.FRI.S Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Udine.

Con deliberazione n. 1372 del 10 giugno 2005 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Friulana Servizi - CO.FRI.S. Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Udine, costituita il 20 dicembre 1976, per rogito notaio dott. Alberto Menazzi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7.

05A06803

REGIONE TOSCANA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 3487 del 23 giugno 2005 alla società «Fonte Azzurrina S.p.a.», avente:

sede legale e stabilimento di produzione in località I Fontanacci - Colli di Capricchia 55030 Careggine (Lucca);

partita I.V.A. 01042080463,

è stata concessa l'autorizzazione provvisoria, per mesi trentasei, all'utilizzo delle preforme fornite dalla I.F.A.P. S.p.a. - Palmanova (Udine), e del polimero di PET Melinar B60 - Du Pont (UK), per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Fonte Azzurrina».

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società «Fonte Azzurrina S.p.a.» è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

05A06772

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 2 in data 1° luglio 2005 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave.

Il documento sopracitato, con la documentazione relativa, è consultabile sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione autonoma Trentino-Alto Adige.

05A06988

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501161/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00